

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIV LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

148° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 18
2 ^a - Giustizia	» 24
5 ^a - Bilancio.....	» 29
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
7 ^a - Istruzione.....	» 46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 49
10 ^a - Industria.....	» 51
11 ^a - Lavoro.....	» 60
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 81
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 86

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri e GAE-Senato) e III (Affari esteri e XIV – Politiche dell’Unione europea-Camera)	<i>Pag.</i> 16
--	----------------

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	<i>Pag.</i> 3
9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	» 12

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 92
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i> 103
Anagrafe tributaria	» 105

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 107
--	-----------------

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a – Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

indi del Presidente della 6^a Commissione

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore CADDEO stigmatizza l'assenza del Ministro considerata necessaria per valutare gli effetti delle norme che con il decreto si intendono introdurre. Rispetto alla natura del provvedimento, concorda nel ritenere che si tratti di una manovra correttiva e, pur condividendo il comportamento responsabile del Governo volto alla correzione degli andamenti di finanza pubblica attualmente fuori controllo, ritiene tuttavia che le misure adottate siano inadeguate rispetto all'entità del fenomeno.

Giudica, altresì, dirigista l'intervento del Governo e suscettibile di creare distorsioni del mercato, riportando il Paese ai tempi antecedenti al risanamento. Tale considerazione appare evidente soprattutto con riferi-

mento alle misure introdotte nel settore farmaceutico, che seppur depotenziate dopo l'esame presso la Camera dei deputati, incidono fortemente sulle scelte gestionali delle imprese, violando il precedente contratto tra Stato e fornitore, imponendo «dall'alto» una sorta di prezzi amministrati dei prodotti farmaceutici e decidendo il numero e le sedi dei convegni scientifici organizzati dalle case farmaceutiche. Si tratta di un atteggiamento, a suo giudizio, esagerato e pericoloso. Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito alle norme concernenti la società Infrastrutture SpA e Patrimonio SpA. Come già emerso dal dibattito, occorrono chiarimenti in merito all'appartenenza di tali società al comparto della pubblica amministrazione in quanto, qualora poste al di fuori, non sarebbe nemmeno possibile garantire l'obiettivo di correzione dei conti pubblici atteso dal Governo, posto che non sarebbe possibile conteggiare le maggiori entrate derivanti dalla cessione del patrimonio pubblico, mentre dovrebbero essere corrisposti i canoni per l'uso degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. Si realizzerebbero, in tal modo, minori entrate ed al contempo si produrrebbero maggiori spese per il bilancio dello Stato.

Oltre a sollevare interrogativi sui suddetti profili della quantificazione e della relativa copertura, il provvedimento pone altresì l'esigenza di acquisire elementi aggiuntivi per valutare gli effetti delle norme sul conto del patrimonio, nonché il raccordo tra i proventi della vendita del patrimonio statale e l'ammortamento dei titoli del debito pubblico.

Denuncia, inoltre, lo strapotere che le norme conferiscono al Ministero dell'economia, sottratto completamente al potere di controllo e di decisione del Parlamento. Si domanda come non sia stata prevista una norma che prescriva l'obbligo di indicare nel DPEF il programma annuale delle operazioni di dismissione del patrimonio pubblico, nonché gli obiettivi che, con le risorse in tal modo liberate, si intendono perseguire.

Accanto a tali considerazioni, rileva come l'impostazione del decreto sia anche di carattere centralista in quanto riduce, in ambiti assai ridotti, le scelte di politica economica e fiscale delle regioni.

Critica, infine, le modalità con cui il Governo intende intervenire nell'ambito delle opere pubbliche, in quanto si adottano strumenti disegnati sul modello della soppressa Cassa del Mezzogiorno. Se tale impostazione fosse confermata, si correrebbe il rischio di riportare indietro l'economia meridionale che ha finalmente iniziato un percorso di crescita solo dopo essere stata liberata dagli strumenti di intervento centralistico dello Stato.

Rispetto ai ristretti tempi della discussione ed ai carenti elementi di chiarimento finora forniti dal Governo, in assenza di un intervento del Ministro stesso, è legittima una visione pessimistica del decreto. Auspica, pertanto, una maggiore partecipazione del Ministro durante i lavori in Assemblea, promuovendo un più ampio confronto sui temi esaminati al fine di svolgere una più attenta riflessione su tali rilevanti questioni, anche nell'ottica di un miglioramento della situazione economica del Paese.

Il senatore TURCI rileva in premessa la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza che consentono l'emanazione dei decreti-legge, anche

nell'ipotesi di considerare il provvedimento come una misura correttiva dell'andamento dei conti pubblici in corso d'anno. D'altro canto, solo dall'articolo 6 derivano maggiori entrate. Inoltre, egli osserva che il ricorso alla decretazione d'urgenza, in riferimento alle norme recate dall'articolo 6, è stato possibile solo con l'inserimento di una deroga esplicita alle disposizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente. Per quanto concerne poi gli effetti di contenimento dell'indebitamento netto rispetto al PIL entro i limiti previsti dello 0,5 per cento, egli esprime dubbi sulla plausibilità di tali effetti.

Passando a commentare le disposizioni recate agli articoli 7 e 8, egli ne evidenzia gli aspetti poco chiari, indeterminati e incerti, esprimendo la preoccupazione che con tali misure si vogliano sostanzialmente preordinare le condizioni per violare la disciplina contabile comunitaria. Sia dal dibattito svolto alla Camera dei deputati che dalla discussione apertasi dopo l'emanazione del decreto-legge sono emerse questioni che appaiono ancora irrisolte. Innanzitutto rimane impregiudicata la questione del rapporto tra le due società e il bilancio dello Stato, questione che appare pregiudiziale rispetto ad ogni altro esame di merito. Poiché non è stata chiesta esplicitamente una revisione del vincolo comunitario relativamente alla contabilizzazione per le spese per investimenti, non è stato fugato il dubbio che le disposizioni in commento non solo servano ad aggirare i vincoli della contabilità comunitaria, ma siano utilizzate, soprattutto, per incrementare la spesa pubblica. Il conferimento dei beni iscritti nel conto patrimoniale dello Stato alla Patrimonio SpA dovrebbe avvenire, logicamente, a titolo non oneroso, ma tale asserzione non trova un'esplicita definizione nell'articolato. Naturalmente, tale chiarimento appare dirimente rispetto a qualsiasi discussione circa le finalità e gli scopi da attribuire alla società creata. Ovviamente, nell'ipotesi che il trasferimento dovesse avvenire a titolo oneroso, sarebbe giustificato il giudizio di un'operazione ai limiti della truffa. Un altro aspetto di notevole rilievo consiste nella valutazione degli effetti finanziari dell'obbligo di versare un canone d'uso per gli immobili utilizzati dall'Amministrazione dello Stato; inoltre, non appare priva di fondamento, in assenza di chiare indicazioni da parte del Governo, l'ipotesi che la società Patrimonio possa effettuare operazioni di cartolarizzazione a fronte delle entrate derivanti dal canone stesso: anche in tal caso, egli esprime notevoli perplessità sulla legittimità di tale operazione.

Egli puntualizza che le critiche e le perplessità avanzate non derivano da una pregiudiziale contrarietà agli obiettivi di rivalutazione e più efficace gestione del patrimonio dello Stato, bensì dalle preoccupazioni circa le violazioni dei principi di chiarezza e trasparenza contabile insite nelle norme in commento.

Per quanto concerne, invece, la società Infrastrutture, non appare appropriato il richiamo alla esigenza di rilanciare la finanza di progetto, settore nel quale sarebbe stato più semplice identificare singolarmente i progetti finanziabili e quantificare direttamente la quota di risorse pubbliche utilizzabile per gli stessi, lasciando poi ai singoli imprenditori la decisione

sulla convenienza o meno della operazione finanziaria. Il Governo ha invece preferito creare un intermediario finanziario a carattere speciale, sottraendone l'operatività alle regole del mercato sia per quanto riguarda la raccolta della provvista finanziaria, sia per quanto riguarda la scelta degli investimenti. D'altro canto, le caratteristiche che si vogliono attribuire alla costituenda società non sembrano estranee sia all'imprenditoria finanziaria nazionale che straniera e dunque la specialità della società Infrastrutture è costituita essenzialmente dal fatto che essa è supportata, in ultima istanza, dalla garanzia dello Stato. L'alto merito di credito che essa può vantare rispetto agli altri intermediari finanziari, deriva, quindi, dalla sua appartenenza alla sfera pubblica e dal fatto che essa possa contare su meccanismi finanziari che, in ultima istanza, si rifanno al patrimonio pubblico. Sono quindi giustificate le preoccupazioni di quanti vedono nella creazione di un tale meccanismo i prodromi di una nuova IRI o di una nuova Cassa del Mezzogiorno. Dall'articolazione normativa e dagli intrecci delle due società emerge il dato inconfutabile che i rischi connessi all'attività di intermediazione della Infrastrutture SpA e le eventuali perdite di gestione finiranno per scaricarsi o sul patrimonio pubblico, attraverso il depauperamento dello stesso, ovvero sullo *stock* di debito pubblico con l'incremento dello stesso. Conclude preannunciando la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 8.

A giudizio del senatore D'AMICO l'analisi delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 8 mette in evidenza la mancanza di una esplicita dichiarazione del Governo sulle reali finalità che si intendono perseguire con la creazione della Patrimonio SpA e della Infrastrutture SpA. Facendo riferimento a una dichiarazione del Presidente del Consiglio, egli ritiene legittimo che il Governo si ponga come obiettivo quello di sottrarre le spese in conto capitale per il finanziamento delle infrastrutture ai vincoli del patto di stabilità interno, ma sottolinea il fatto che sono altri gli strumenti per raggiungere legittimamente tale obiettivo. Citando il caso della Gran Bretagna, fa presente che il ricorso alla finanza di progetto consente di considerare «sotto la linea» le spese per infrastrutture, ma il Governo italiano ha scelto la strada di costituire un intermediario finanziario pubblico che opera sostanzialmente al di fuori di qualsiasi logica di mercato e attinge risorse finanziarie e sceglie le infrastrutture da creare con meccanismi di discrezionalità politica. Si è scelto così di abbandonare il cammino, squisitamente liberista, di vagliare preventivamente la redditività dell'investimento e calcolare a priori il rapporto tra il costo della provvista e la bontà dell'investimento, riproponendo moduli decisionali e scelte di allocazione delle risorse affatto distanti dalle logiche di mercato.

In tale logica non può essere messa in dubbio l'appartenenza della società Infrastrutture al settore pubblico, ragion per cui gli interventi da essa predisposti hanno effetti sulle principali grandezze della finanza pubblica.

Per quanto riguarda invece l'articolo 7, molti dubbi permangono sui reali obiettivi della Patrimonio SpA, in particolare suscita perplessità la

previsione che i trasferimenti a tale società avvengano in deroga alle disposizioni del codice civile concernenti la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti, laddove si prevede l'obbligo di determinare il valore dei beni e dei crediti conferiti. Egli solleva il dubbio che in base alle disposizioni del decreto-legge i valori di conferimento possano essere poi modificati discrezionalmente dal Ministro dell'economia.

Per quanto riguarda invece il trasferimento di azioni dalla Patrimonio SpA alla Infrastrutture SpA, egli sollecita il Governo a chiarire numerosi aspetti problematici, soprattutto in considerazione del fatto che la norma prevede espressamente il trasferimento a titolo oneroso solo dei beni e non anche delle azioni.

Dalle considerazioni suesposte emerge, a suo giudizio, la volontà di rendere meno rigido il vincolo del patto di stabilità finanziaria, ma ne sottolinea la gravità e la pericolosità, soprattutto perché un allentamento dei vincoli potrebbe generare una tensione sui tassi d'interesse con immediati riflessi negativi sul costo del servizio del debito pubblico nazionale. Analizza poi criticamente le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, sottolineando la palese violazione delle prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Sottopone poi all'attenzione della Commissione la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 5, finalizzata a specificare e ribadire il regime giuridico privatistico delle fondazioni di origine bancaria. L'espressione giuridica utilizzata tenta, seppure in maniera alquanto discutibile, di fornire una copertura legislativa all'atto illegittimo compiuto dal Ministro dell'economia nel predisporre il regolamento in materia di fondazioni bancarie. Da ultimo, solleva forti perplessità sul ricorso a decreti di natura non regolamentare, il cui unico obiettivo è quello di sottrarre il Governo al controllo su tali atti da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

Prende, quindi, la parola il senatore PASQUINI per dichiarare che il decreto-legge, nell'attuale formulazione, è illegittimo dal punto di vista costituzionale. Infatti, norme contenute nel decreto violano alcune disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente senza prevederne una espressa abrogazione. Cita, ad esempio, le norme concernenti le cooperative, che modificano il regime fiscale in corso d'anno determinando, conseguentemente, la retroattività delle norme in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Oltre ai profili costituzionali, rileva che il provvedimento comporta scarsa trasparenza nella gestione del patrimonio pubblico, eccesso di potere discrezionale del Governo in merito alla gestione e alla dismissione di beni pubblici e la rinuncia del Parlamento ad esercitare qualsiasi funzione di controllo e di decisione.

Affronta, quindi, nel merito, le norme concernenti le società cooperative, ricordando come, già nella precedente legge, fosse stata operata una voluta confusione tra fini mutualistici e dimensioni delle cooperative, a danno delle realtà più competitive sul mercato. Le norme in esame, oltre

ad inasprire il prelievo fiscale, attribuiscono alla discrezionalità del Ministro dell'economia, la determinazione delle aliquote di tassazione a cui le diverse tipologie di cooperative devono essere assoggettate. In tal modo, il Parlamento, per assecondare l'esigenza di cassa del Ministro, rinuncia alla sovranità nelle scelte di politica fiscale.

Rispetto agli altri punti emersi dal dibattito, precisa che, pur condividendo l'obiettivo di valorizzazione del patrimonio pubblico nell'ottica di accrescerne la redditività, non ritiene tuttavia condivisibile lo strumento adottato; manifesta poi alcune perplessità in merito agli effetti diretti attesi dalle norme sulla società Patrimonio SpA, segnalando l'opportunità di un chiarimento sull'appartenenza di tale società al conto consolidato della pubblica amministrazione. In caso contrario, denuncia il pericolo che, sostituendo partecipazioni societarie al posto di cespiti patrimoniali, possano sorgere diritti di terzi sui beni dello Stato a seguito delle operazioni di cartolarizzazione e di prestazioni di garanzie. Va, altresì, chiarito, come già emerso dal dibattito, in che misura i proventi derivanti dalla cessione dei cespiti pubblici concorrano alla riduzione del debito pubblico, laddove il testo del decreto sembra destinare tali risorse alla finanza di progetto e allo sviluppo economico. Sulla finanza di progetto, precisa che il mancato decollo del settore deve essere ascritto all'incapacità delle pubbliche amministrazioni di coordinare congiuntamente le fasi della progettazione, della realizzazione, della gestione e del finanziamento.

Condividendo, poi, l'opinione di coloro che giudicano dirigista l'intervento del Governo, rileva come, attraverso la società Infrastrutture SpA, si crei una banca di credito pubblico ad ordinamento speciale per il reperimento di capitale a basso costo attraverso la cessione del patrimonio pubblico, ricalcando, in tal modo, precedenti esempi quali quello della GEPI e della Cassa del Mezzogiorno.

Non può, inoltre, non essere chiarita la natura della società Infrastrutture SpA che sembra avere natura privatistica, seppure dissimulata sotto una veste pubblica. Qualora, infatti, avesse natura pubblica, dovrebbe essere fornita la garanzia del mantenimento della proprietà della società in capo allo Stato e ridotto l'ambito di operatività.

Ritiene opportuno che vengano almeno ripristinate tre condizioni: garantire la copertura finanziaria del fondo per le garanzie statali, estendere il sistema delle garanzie anche ai privati che partecipano al capitale della società, prevedere espressamente la misura massima e minima di partecipazione dei privati per definirne corrispondentemente il grado di sussidiarietà.

Dopo aver ribadito la necessità di prevedere regole contabili più trasparenti, evitando confusione tra i patrimoni delle due società, fa presente che il provvedimento può comportare un depauperamento del patrimonio statale, una drastica perdita del potere di controllo del Parlamento, la prestazione della garanzia statale permanente e illimitata rispetto alle vicende gestionali delle istituende società.

Ritiene, in conclusione, essenziale che venga eliminata ogni interferenza tra i capitali delle due società, per evitare che venga eluso l'obbligo

di rendicontazione costituzionalmente previsto per gli organismi pubblici, ovvero che venga espressamente prevista l'appartenenza della società Patrimonio SpA al comparto della pubblica amministrazione.

Il senatore EUFEMI esprime una valutazione complessivamente positiva sulle misure recate dal decreto-legge, che appare errato definire come una manovra correttiva dell'andamento dei conti pubblici. Un aspetto di particolare rilevanza del provvedimento concerne le modifiche della disciplina tributaria sugli utili prodotti dalle cooperative, con esclusione di quelle sociali e di quelle di garanzia collettiva fidi. Opportunamente, è stata differenziata la disciplina per le cooperative operanti nel settore agricolo, ma, a suo giudizio, le misure introdotte sarebbero state maggiormente condivisibili se l'inasprimento fiscale fosse stato indirizzato esclusivamente verso le cooperative che non presentano più il requisito della prevalenza della mutualità, così come previsto dalla riforma del diritto societario. A suo parere, peraltro, occorre varare quanto prima i decreti delegati previsti dalla legge n. 366 del 2001, con l'obiettivo di differenziare nettamente tra le cooperative meritevoli del sostegno pubblico e quelle che invece non presentano più il carattere di mutualità. Per quanto concerne invece gli articoli 7 e 8, egli ritiene opportuno evitare, che in modo surrettizio, si ampli il settore pubblico sia per quanto riguarda gli immobili che le partecipazioni azionarie.

A tal fine, egli si sofferma su una serie di ipotesi di modifica delle disposizioni in commento, volte ad assicurare piena trasparenza nella gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sottopone alla Commissione l'opportunità che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento l'elenco delle partecipazioni azionarie pubbliche, ovvero di istituire il registro telematico delle partecipazioni azionarie pubbliche. Altre ipotesi di modifica, concernono il potere di indirizzo, controllo e nomina degli amministratori e dei liquidatori delle società per azioni partecipate dallo Stato. Ritiene infine essenziale, sempre per evitare un indebito ampliamento delle funzioni statali nell'economia, una più puntuale definizione dei compiti assegnati alla Infrastrutture SpA. Egli puntualizza infine che l'illustrazione di eventuali miglioramenti al testo non modifica il giudizio positivo sul complesso del provvedimento.

Il senatore TAROLLI fa presente che, a suo giudizio, la polemica avanzata dall'opposizione ha spostato l'attenzione del dibattito dalle finalità proprie del provvedimento. Ritiene che esso si sviluppi intorno a tre principali obiettivi: la semplificazione (articoli 1 e 2), il controllo della spesa pubblica (articoli da 3 a 6), l'introduzione di un tasso straordinario di innovazione (articoli 7 e 8) capace di garantire risultati di crescita e di sviluppo permanenti.

Rispetto alle norme contenute negli articoli 7 e 8, ritiene che le misure adottate siano capaci di impiegare, in modo efficiente, l'enorme massa finanziaria di risparmio presente nel Paese. La corretta prospettiva di valutazione dovrebbe essere quella di individuare, nelle società Patri-

monio SpA ed Infrastrutture SpA, strumenti straordinari di sviluppo e di innovazione che dovrebbero essere oggetto di estremo interesse, anziché di polemica politica. Anche rispetto alla polemica sul ricorso illegittimo alla decretazione d'urgenza, ritiene che non possa essere oggetto di critica l'impiego di tale strumento per interventi di contenimento della spesa.

Sottolinea, in conclusione, che le scelte del Governo rappresentano il simbolo di una cultura diversa in cui l'opposizione non si riconosce, ma che tuttavia merita di essere rispettata.

A giudizio del senatore BONAVIDA, il decreto-legge reca misure che non presentano i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso a tale strumento legislativo. D'altro canto, la ristrettezza dei tempi di esame per la conversione dello stesso risulta assolutamente inadeguata per approfondire tutte le implicazioni derivanti dalla istituzione della Patrimonio SpA e della Infrastrutture SpA.

Per quanto riguarda la modifica del regime tributario degli utili prodotti dalle cooperative, egli sottolinea come tale intervento incrementi la pressione fiscale complessiva, penalizzando la totalità delle cooperative, in contraddizione con quanto previsto dalla legge di riforma del diritto societario. Il giudizio critico è avvalorato anche dalla considerazione che le disposizioni dell'articolo 6 violano le prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonostante tale disciplina avesse ricevuto l'unanimità dei consensi e il plauso di quanti ritengono essenziale un rapporto leale e trasparente tra il fisco e i contribuenti.

Per quanto concerne invece gli articoli 7 e 8, permangono i dubbi sulla volontà del Governo di eludere sostanzialmente i vincoli cui l'Italia si è sottoposta con l'adesione al patto di stabilità finanziaria.

Invece di superare gli ostacoli per rendere effettiva l'operatività della finanza di progetto, il Governo ha scelto la strada di istituire un soggetto che opera come intermediario finanziario, senza tener conto della logica di mercato. Al di là delle osservazioni critiche già avanzate nel corso del dibattito per quanto riguarda la trasparenza delle operazioni e i possibili riflessi sulla finanza pubblica, sollecita le Commissioni riunite a tener conto del parere della 8^a Commissione permanente, che ha approfondito le questioni concernenti l'uso della finanza di progetto per la realizzazione di grandi infrastrutture pubbliche.

A giudizio del senatore FERRARA, la polemica avanzata dall'opposizione circa la definizione da assegnare alle misure recate dal decreto legge non colgono nel segno poiché, a differenza delle manovre correttive predisposte nel passato, l'intervento a salvaguardia degli andamenti di finanza pubblica viene realizzato attraverso un limitato incremento del prelievo fiscale e un qualificato intervento di riduzione della spesa corrente in materia sanitaria. Proprio in relazione alla modifica del regime di deducibilità delle spese effettuate dalle case farmaceutiche per convegni e congressi, egli, pur comprendendo i rilievi circa un'eventuale violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, fa presente che già in passato era stato

modificato tale regime. Del resto, le penalizzazioni e i vincoli previsti per gli enti locali nel caso non rispettino i limiti definiti per la spesa corrente sanitaria appaiono più cogenti e funzionali all'obiettivo di contenere la spesa.

Egli ritiene doveroso rileggere attentamente le disposizioni concernenti l'istituzione della Patrimonio SpA e della Infrastrutture SpA, in relazione alle quali gli esponenti dell'opposizione hanno dato una lettura non rispondente al provvedimento. Innanzitutto, va respinta l'osservazione circa l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza delle norme in commento, poiché esse costituiscono uno strumento del tutto innovativo al fine di rendere, in tempi molto ristretti, redditizio l'enorme patrimonio pubblico e, nello stesso tempo, utilizzare le risorse rivenienti da tale accresciuta redditività per azioni di rilancio dell'economia e sostegno degli investimenti; tali obiettivi consentiranno un incremento del prodotto interno lordo e, correlativamente, un incremento delle entrate statali. Tale schema logico risponde alla elementare esigenza di incrementare le risorse finanziarie pubbliche a fronte di una spesa corrente in crescita. Peraltro, egli ritiene infondate le osservazioni circa la eventuale contraddittorietà tra le disposizioni recate dagli articoli 7 e 8 con la prescrizione di riservare all'ammortamento del debito pubblico le risorse derivanti dalla vendita di cespiti patrimoniali pubblici. Per quanto riguarda, invece, il trasferimento dei beni e delle azioni già conferite alla Patrimonio SpA alla società Infrastrutture SpA opportunamente la Camera ha chiarito che esso avvenga esclusivamente a titolo oneroso. A suo parere, le prescrizioni in merito al carattere giuridico dei beni demaniali trasferiti alla Patrimonio SpA garantiscono pienamente la tutela degli stessi e offrono strumenti nuovi per la valorizzazione e l'incremento della loro redditività. Inoltre, l'aver previsto la facoltà del Ministro dell'economia di prestare a garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti riferiti alla Infrastrutture SpA fugge qualsiasi dubbio sulla credibilità delle operazioni previste dal decreto. Del resto, a suo parere, appaiono infondate le preoccupazioni per la creazione di nuovi organismi pubblici di intervento nell'economia, stante il potere di controllo e vigilanza assegnato al Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta l'azione attraverso la formulazione delle linee direttrici formulate dallo stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(732) BERGAMO ed altri. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) BASSO. – *Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 732, congiunzione con il disegno di legge n. 1407 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1407, congiunzione con il disegno di legge n. 732 e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente NOVI ricorda che nell'ultima seduta delle Commissioni riunite, su richiesta della senatrice De Petris, era stata richiesta la verifica del numero legale sulla proposta di congiunzione del disegno di legge n. 1407 con il disegno di legge n. 732. In mancanza del prescritto numero dei senatori, apprezzate le circostanze, il seguito dell'esame era stato rinviato ad altra seduta.

Il relatore per la 13^a Commissione, PONZO rileva che la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1407 si caratterizza per la sua maggiore restrittività rispetto a quella contenuta nell'ambito del disegno di legge n. 732, essendo il primo dei sopracitati provvedimenti attinente ai soli terreni

ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia (cosiddetti orti) ed inoltre inerendo lo stesso esclusivamente alle attività agricole (restando escluse quindi la pesca, l'acquacoltura e l'attività venatoria).

Propone infine la congiunzione del disegno di legge 732 con il disegno di legge n. 1407.

Convengono le Commissioni riunite.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore BERGAMO, il quale rileva che l'entrata in vigore del nuovo Codice della navigazione ha determinato un'ambiguità per quel che concerne l'individuazione del regime giuridico delle aree collocate nella laguna che per parte dell'anno sono invase dalle acque. In particolare, l'articolo 28 del Codice della navigazione attribuisce a tali aree il regime giuridico di demanialità, trasferendo in tal modo alla proprietà pubblica terreni per i quali da secoli sussistono diritti di proprietà privata.

Ferma restando la necessaria demanialità dei terreni rientranti nell'ambito delle cosiddette valli aperte, è opportuno definire il regime giuridico delle cosiddette valli chiuse, tenendo comunque presente che per le stesse si è consolidato nel tempo un uso dei terreni a fini agricoli o di acquacoltura.

Il disegno di legge n. 732 consente la continuità dei sopraccitati utilizzi dei terreni delle valli chiuse, subordinando comunque tale uso ad esigenze prioritarie di tipo pubblicistico, quali le esigenze idrauliche menzionate nel comma 2 del provvedimento in questione. Il comma 3 dell'articolo 1 attribuisce altresì al Magistrato delle acque il potere di esproprio per pubblica utilità delle aree site nelle valli chiuse.

Il disegno di legge in questione, inoltre, chiarisce anche il controverso regime giuridico dei terreni cadenti nella conterminazione della laguna (cosiddetti orti), configurando in riferimento agli stessi un regime di proprietà privata, subordinato tuttavia ad esigenze pubblicistiche attinenti alla garanzia del buon regime idraulico lagunare.

Il senatore BASSO, nel ringraziare il Presidente e le Commissioni riunite per aver consentito la congiunzione del disegno di legge a propria firma con il disegno di legge n. 732, evidenzia in senso critico che in quest'ultimo provvedimento si tenta di introdurre un riconoscimento *ex lege* della proprietà privata delle valli da pesca, attribuendo agli attuali detentori lo *status* di proprietari.

La servitù idraulica prevista a favore dello Stato nell'ambito del comma 2 comporta indirettamente il riconoscimento della titolarità di un diritto di proprietà privata a favore degli attuali conduttori.

Prospetta l'opportunità di riconoscere un diritto d'uso (e non di proprietà) su tali terreni, in regime concessorio a titolo oneroso.

La situazione concernente gli orti è del tutto diversa rispetto a quella fin qui delineata, attinente alle cosiddette valli da pesca. In particolare, in

riferimento agli orti, rileva che tali terreni sono stabilmente emersi e che a differenza delle valli da pesca gli stessi non sono soggetti all'espansione delle acque lagunari a seguito delle maree. Alla luce della sopracitata situazione di fatto, appare congruo e legittimo riconoscere per gli orti la proprietà privata degli interessati, fatta comunque salva una servitù idraulica dello Stato.

Prospetta infine l'opportunità di effettuare audizioni dei responsabili di enti pubblici ed associazioni interessate, tra i quali il comune di Cavallino-Treporti, la provincia di Venezia, la regione Veneto, il comune di Venezia, l'Avvocatura dello Stato, il WWF, Legambiente, Italia Nostra.

Interviene il senatore MANFREDI, il quale esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, un giudizio positivo in ordine al disegno di legge n. 732, riservandosi comunque di effettuare eventuali valutazioni di dettaglio nella fase di discussione dei singoli articoli e degli emendamenti.

Interviene il senatore SPECCHIA evidenziando che i relatori hanno risolto i nodi problematici, prospettati nell'ambito del parere della 1ª Commissione in riferimento al testo originariamente proposto, attraverso la predisposizione di un nuovo testo adeguato e convincente il quale, comunque, potrà eventualmente essere migliorato anche alla luce di quanto osservato dal senatore Basso.

Chiede la parola il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, il quale rileva che nella scorsa legislatura fu presentato alla Camera un disegno di legge di contenuto analogo di quello attualmente all'esame della Commissione, evidenziando tuttavia che la maggioranza allora in carica non mostrò un atteggiamento favorevole a concludere l'esame di tale testo senza alterarne le linee fondamentali.

Ricorda che all'epoca furono effettuate audizioni di numerosi soggetti, tra i quali le associazioni ambientaliste e le associazioni rappresentative degli agricoltori. Prospetta l'opportunità di articolare le audizioni in modo tale che tutti gli interessi collettivi sussistenti in riferimento a tale materia vengano adeguatamente rappresentati, al fine di acquisire un quadro cognitivo completo e oggettivo in ordine alle problematiche in questione.

Il senatore MANFREDI rileva che l'effettuazione delle audizioni potrebbe rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Propone pertanto di ottenere elementi informativi in modo indiretto, attraverso l'acquisizione di documenti relativi a precedenti audizioni effettuate in ambito parlamentare.

Il presidente della 9ª Commissione RONCONI manifesta perplessità in ordine alla proposta di acquisire elementi informativi su base esclusivamente documentale.

Interviene il presidente NOVI rilevando che l'assenza di resocontazione in ordine alle audizioni svolte nella scorsa legislatura rende impossibile acquisire elementi informativi su base esclusivamente documentale.

D'altra parte rileva che, ferma restando l'esigenza di un celere svolgimento dell'esame dei disegni di legge in titolo, occorre evitare un'eccessiva restrizione dei tempi di esame, acquisendo comunque un quadro cognitivo adeguato in ordine alle tematiche in questione.

Propone pertanto di effettuare le audizioni dei soggetti interessati nell'ambito degli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

9^a Seduta congiunta (1^a pomeridiana)

*Presidenza del presidente
della III Commissione della Camera*
Gustavo SELVA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Gustavo SELVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione di Helmut Kohl, già cancelliere della Repubblica Federale di Germania

Gustavo SELVA, *presidente*, rivolge il benvenuto all'ex cancelliere Kohl e svolge brevi considerazioni introduttive, sottolineando in particolare il ruolo svolto da Helmut Kohl per il suo paese e, più in generale, per l'unità dell'Europa.

Helmut KOHL svolge un breve intervento.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni Fiorello PROVERA, *presidente della Commissione affari esteri del Senato*, Giacomo STUCCHI, *presidente della XIV Commissione della Camera*, e i deputati Valdo SPINI (DS-U), Bobo CRAXI (Misto-LdRN-PSI), Sergio MATTARELLA (MARGH-U) e Siegfried BRUGGER (Misto-Minoranze linguistiche), nonchè i senatori Filadelfio Guido BASILE (FI) e Francesco SERVELLO (AN), ai quali replica Helmut KOHL.

Gustavo SELVA, *presidente*, ringrazia Helmut Kohl e tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

10ª Seduta congiunta (2ª pomeridiana)

*Presidenza del presidente
della III Commissione della Camera
Gustavo SELVA*

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Gustavo SELVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

PROCURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: seguito dell'audizione dei rappresentanti italiani alla Convenzione Europea

Gustavo SELVA, *presidente*, porge il benvenuto al vicepresidente del Consiglio e rappresentante del Governo italiano alla Convenzione europea, Gianfranco Fini, e svolge alcune brevi considerazioni introduttive.

Gianfranco FINI, *vicepresidente del Consiglio e rappresentante del Governo italiano alla Convenzione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gustavo SELVA, *presidente*, ringrazia il vicepresidente del Consiglio e, in considerazione dell'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

149^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che le repliche del relatore e del Governo sul disegno di legge costituzionale n. 1187 (devoluzione) saranno svolte in una seduta da convocare per la settimana successiva, mentre per la seduta pomeridiana di oggi resta previsto l'esame del disegno di legge comunitaria 2002 (n. 1329).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1286) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio scorso.

Nella discussione generale interviene il senatore TESSITORE, che giudica pleonastica e incomprensibile una tutela costituzionale della lingua italiana; uno degli elementi certi della identità nazionale, a suo avviso radicata e forte, diversamente dall'identità statale. Desta sconcerto e confu-

sione, dunque, l'eventuale motivazione di una simile integrazione costituzionale nel senso di pretendere un risultato di ulteriore radicamento e di salvaguardia della lingua nazionale per forza normativa, fissandone i caratteri in un precetto della Carta fondamentale: ricorda, in proposito, la nota tesi secondo la quale la lingua non è un'opera compiuta ma un elemento dinamico, non comprimibile entro prescrizioni normative. Allo stesso modo, sarebbe quanto mai assurdo, sul piano logico e giuridico, affermare che la lingua italiana è una sorta di «lingua di Stato», tanto più in un paese pluralistico e pluricentrico in cui l'identità nazionale è composta dalla convergenza di molte culture locali, spesso comprendenti vere e proprie lingue, anche letterarie. Un carattere, quello della pluralità culturale e linguistica, che rafforza il Paese, mentre la disposizione in esame contraddice sia l'articolo 3, primo comma della Costituzione, che include la lingua tra gli elementi da non assumere quale fattore di discriminazione, sia l'articolo 6, che tutela le minoranze linguistiche. La proposta normativa in esame va quindi riconsiderata radicalmente ed egli afferma senz'altro il suo dissenso.

Il senatore VALDITARA dichiara invece di voler sostenere le ragioni dell'integrazione costituzionale in esame, pur consapevole dell'importanza delle lingue locali e delle loro qualità anche letterarie. Resta convinto, infatti, che la disposizione in esame non abbia la pretesa di fissare i caratteri della lingua italiana, né ha l'intento o l'effetto di introdurre qualsiasi discriminazione, come dimostra anche la legislazione più recente a tutela delle lingue minoritarie. Ricorda, quindi, che l'articolo 12 della Costituzione si riferisce alla bandiera nazionale, con espressione normativa che potrebbe ritenersi superflua ma assume invece un alto valore simbolico, specie in un momento storico in cui più forte si avverte l'esigenza di rinsaldare e valorizzare l'identità nazionale, secondo l'autorevole insegnamento del Presidente della Repubblica. Allo stesso modo, il senso di appartenenza alla comunità nazionale può essere corroborato da un'affermazione di principio, di valore simbolico, che includa la lingua italiana in una esplicita considerazione da parte della Costituzione. Si tratta, soprattutto, di affermare anche in questo modo l'importanza dell'identità nazionale soprattutto nei rapporti con l'estero e nel contesto europeo.

Il senatore TESSITORE riconosce l'importanza del valore dei simboli, ma nega che la lingua possa esservi ricompresa.

Il senatore VALDITARA precisa il suo pensiero affermando che non la lingua in sé, ma la sua considerazione in Costituzione assume un importante valore simbolico.

Il senatore TESSITORE, a sua volta, sostiene che nel caso in discussione non si possa distinguere tra forma e contenuto, sicché mentre per la bandiera nazionale vi è una coincidenza tra realtà e simbolo, perché la stessa bandiera è un simbolo, nel caso della lingua italiana, essa costitui-

sce una realtà ben diversa dal simbolo che pretenderebbe di rappresentarla in Costituzione. D'altra parte, una simile affermazione normativa potrebbe determinare reazioni non desiderate, in particolare per gli impulsi localistici che è destinata a provocare.

Il senatore VALDITARA replica che le lingue dialettali o locali non potrebbero comunque assumere quella capacità di integrazione dell'identità nazionale propria della lingua italiana, destinata in quanto tale a essere riconosciuta nella Costituzione.

Il sottosegretario VENTUCCI ricorda che alla Camera dei deputati si è discusso circa la collocazione più appropriata della disposizione in esame, nell'alternativa tra l'articolo 6 e l'articolo 12. Egli si è dichiarato sempre contrario a inserirla nell'articolo 6 e ha trovato molto più opportuno collocare la norma nell'articolo 12, considerandola soprattutto in funzione delle relazioni tra l'Italia e il contesto europeo e internazionale. Quanto al riferimento concernente gli idiomi locali, esso non sembrava necessario, considerati gli articoli 3 e 6 della stessa Costituzione, ma si è ritenuto comunque di introdurlo a conferma di principi già presenti nell'ordinamento.

Su proposta del presidente PASTORE, si conviene di prorogare alle ore 19 di giovedì 13 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

150ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 16.

*IN SEDE REFERENTE**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002**(Esame e rinvio)*

Il relatore BASILE riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente come la relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria 2002 rispetti le indicazioni previste dalla legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge La Pergola. Oltre a descrivere l'articolato, essa reca infatti una serie di informazioni sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario con riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia – si riscontrano, fra l'altro, cinquantaquattro ricorsi dinanzi la Corte di giustizia, dieci sentenze di condanna per inadempimento e otto procedure di cui all'articolo 228 del Trattato sulla Comunità europea, che possono comportare l'irrogazione di sanzioni per inesecuzione del giudicato – nonché fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome e precisa che tre direttive, i cui termini di attuazione sono in corso di scadenza, non sono state inserite nel disegno di legge in quanto l'ordinamento italiano risulta già conforme alle loro rispettive prescrizioni. L'oratore osserva, tuttavia, come dalla stessa relazione si evinca che non sono disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989.

In conformità con le precedenti leggi comunitarie, il testo si articola in due capi, rispettivamente concernenti le norme generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e le disposizioni particolari di attuazione diretta di prescrizioni comunitarie nonché relative a criteri specifici di delega legislativa.

Il capo I consta di cinque articoli recanti il conferimento della delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B, quest'ultimo concernente le direttive i cui schemi di decreti legislativi di attuazione devono essere sottoposti, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari (articolo 1), i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega suddetta (articolo 2), il conferimento di una delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa (articolo 3), le disposizioni sull'attribuzione degli oneri derivanti da prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici a carico dei soggetti interessati (articolo 4) e il conferimento della delega al Governo, infine, ad adottare testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie.

Al riguardo il relatore evidenzia come il comma 5 dell'articolo 1 e il comma 3 dell'articolo 5, confermando il meccanismo introdotto con la legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002), prevedano che i decreti

legislativi ed i conseguenti testi unici inerenti al recepimento di direttive che riguardano materie di competenza regionale, in ossequio all'articolo 117 della Costituzione, entrino in vigore alla data di scadenza del termine di attuazione delle stesse, solo laddove le regioni e le province autonome non abbiano provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza, perdendo comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Rileva inoltre che dal provvedimento il Governo ha espunto le disposizioni sul recepimento di direttive in via regolamentare, in conformità con la richiesta avanzata in tal senso nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni lo scorso marzo. Osserva inoltre che significative misure sulla partecipazione delle regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario sono previste nelle iniziative legislative che il Governo si accinge a presentare in Parlamento concernenti, rispettivamente, l'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e la riforma della citata legge La Pergola.

Soffermandosi sui principi e criteri generali di delega, l'oratore descrive poi le prescrizioni concernenti le norme penali, la copertura finanziaria e il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali.

Il capo II reca norme volte a dare esecuzione a sentenze della Corte di giustizia o a sollecitazioni della Commissione europea connesse a procedure di infrazione in materia di consumatori (articolo 6), appalti e lavori pubblici (articoli 7 e 8), imballaggi e rifiuti di imballaggio (articolo 9) e bevande analcoliche (articolo 10). L'articolo 11 è volto, in particolare, a modificare la legge n. 409 del 1985, sull'istituzione della professione di odontoiatra, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia del 29 novembre 2001, che ha eccepito l'illegittimità della seconda via di accesso alla professione, attraverso l'acquisizione della laurea in medicina e la successiva specializzazione in campo odontoiatrico. Gli articoli 12, 13 e 14 recepiscono i rilievi mossi dall'Unione europea all'Italia a proposito, rispettivamente, della normativa sul riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura, sulle società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo e sui requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati. L'articolo 15 conferisce infine la delega al Governo a modificare la legge n. 223 del 1991 al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/59/CE, sulla legislazione in materia di licenziamenti collettivi.

Il presidente PASTORE esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore e sottolinea l'esigenza di armonizzare i principi ed i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega e l'adozione di testi unici previsti dal provvedimento in titolo con quelli contemplati nel disegno di legge n. 776, legge di semplificazione 2001, già approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, a proposito della modifica dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Invita inoltre il Relatore e il Governo a verificare se sussistano

ancora motivi che giustifichino l'esclusione della sicurezza e dell'igiene del lavoro dal riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, di cui all'articolo 5, comma 4, già contemplata in precedenti leggi comunitarie. Evidenzia infine l'opportunità di coordinare le modifiche introdotte alla legge n. 109 del 1994, in materia di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 del testo in esame, con le modifiche apportate alla stessa legge n. 109 da altre iniziative legislative in itinere al Senato, come il disegno di legge in materia di infrastrutture e trasporti (A.S. 1246).

Il ministro BUTTIGLIONE precisa che le disposizioni sull'attuazione di talune direttive in via regolamentare sono state accantonate dal Governo, per essere presentate in un secondo momento sotto forma di emendamento, per verificarne più attentamente, come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, la conformità con l'articolo 117 della Costituzione, nonché la coerenza con le citate iniziative legislative, in corso di definizione, concernenti la modifica della «legge La Pergola» e l'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001. A proposito del disegno di legge su infrastrutture e trasporti, preannuncia infine iniziative volte a recepire la nuova normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, la cui discussione generale potrà comunque proseguire nella prossima seduta, alle ore 19 di giovedì 13 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.0.3.

Segue un breve intervento della senatrice TOIA, la quale esprime particolare apprezzamento per la formulazione dell'emendamento 1.0.3.

La relatrice ALBERTI CASELLATI illustra quindi l'emendamento 1.0.100. Relativamente a tale proposta emendativa sottolinea come essa intenda assicurare la repressione del fenomeno della tratta di persone sia quando esso ha ad oggetto individui già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando esso riguarda soggetti che vengono trafficati allo scopo di essere ridotti in tali situazioni, anche se gli stessi non vi si trovano nel mo-

mento in cui il traffico ha luogo. Proprio per tale ragione la formulazione dell'emendamento 1.0.100 le appare preferibile a quella dell'emendamento 1.0.3, mentre rispetto agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 la sua proposta rappresenta un completamento degli stessi e, sul piano sostanziale, se ne differenzia soltanto per l'entità della pena prevista e per il riferimento specifico all'ipotesi del prelievo di organi.

Il senatore CIRAMI manifesta perplessità per il fatto che l'emendamento 1.0.100 prevede un trattamento sanzionatorio omogeneo per le ipotesi considerate nel primo e nel secondo comma.

Il senatore ZANCAN ritiene indispensabile che le ipotesi di tratta siano assoggettate ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quelle di riduzione in schiavitù, presentando obiettivamente un carattere di maggiore gravità.

Dopo un breve intervento del senatore CALLEGARO che apprezza la definizione di tratta contenuta nell'emendamento 1.0.3, prende la parola il senatore CENTARO, il quale ritiene che le due ipotesi considerate distintamente nei primi due commi dell'emendamento 1.0.100, pur diverse, abbiano identica gravità e giustifichino pertanto un identico trattamento sanzionatorio. Relativamente all'emendamento 1.0.3, il senatore Centaro manifesta alcune perplessità, ritenendo che una definizione eccessivamente circostanziata possa determinare inconvenienti sul piano applicativo.

Prende quindi la parola il senatore FASSONE, il quale, in merito agli emendamenti in discussione, giudica positivamente la scelta di mantenere la collocazione della previsione relativa alla tratta nell'articolo 601 del codice penale, in quanto ciò consente di evitare i problemi che altrimenti potrebbero derivare dal venir meno dell'operatività dei richiami all'articolo 601 contenuti in altre disposizioni normative. Per quel che concerne più specificamente l'emendamento 1.0.100, chiede alla relatrice se il primo comma dello stesso debba intendersi nel senso che il reato di tratta ivi previsto possa essere commesso integralmente anche al di fuori del territorio nazionale.

La RELATRICE risponde in senso affermativo alla domanda da ultimo posta dal senatore Fassone, evidenziando come l'ipotesi di reato delineata nel primo comma dell'emendamento 1.0.100 – analogamente al vigente articolo 601 del codice penale – non preveda fra i suoi elementi costitutivi alcuna forma di collegamento con il territorio nazionale. Si tratta di una scelta che giudica senz'altro opportuna ed auspicabile.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 885**Art. 1.****1.0.1**

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta e commercio di persone*). – Chiunque commette tratta di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi alla persona che su di essi ha autorità, costringe altri a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600, è punito con la reclusione da 10 a 24 anni.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il primo e il secondo capoverso.

1.0.2

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta e commercio di persone*). – Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di persone in condizione di schiavitù o di servitù è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi a persona che su di essi ha autorità, costringe altri a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il primo e il secondo capoverso.

1.0.3

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta di persone*). – Chiunque commette tratta di persone è punito con la reclusione da sei a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per tratta di persone il sequestro, la costrizione, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza, ovvero l'introduzione nel territorio dello Stato o la coazione ad uscirne, realizzati mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di situazione di minorità della persona offesa, o accordo con persona che abbia autorità su di lei, attuati nei confronti di una o più persone al fine di sottoporle a condizione di schiavitù o di servitù.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di persona minore degli anni diciotto"».

Conseguentemente sopprimere il comma 5 dell'articolo 6, e ogni richiamo dell'articolo 602-bis del codice penale contenuto in detto articolo 6.

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601. – (*Tratta di persone*). – Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La stessa pena soggiace chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essi ha autorità, costringe altri a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600 ovvero al fine di sottoporli a prelievo di organi.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minori degli anni diciotto"».

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il primo e il secondo capoverso, nonchè, all'articolo 6, sopprimere il comma 5.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas*

La seduta inizia alle ore 9,25.

AFFARI ASSEGNATI

Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI illustra la seguente ipotesi di risoluzione, che, sostituendo quella da lui presentata nella precedente seduta, tiene anche conto di ulteriori osservazioni formulate nel corso del dibattito: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

a) considerate le comunicazioni rese dal Governo sull'opportunità di rivedere, anche alla luce delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute, alcune parti della normativa contabile già in vista della sessione relativa alla manovra finanziaria per il triennio 2003-2005;

b) considerato inoltre che è emersa l'esigenza di avviare una riflessione su ipotesi di modifica dell'articolo 81 della Costituzione nonché la necessità di dare inizio ad un processo di revisione degli istituti normativi in materia di finanza pubblica;

c) rilevato che tale processo investe materie tradizionalmente ascritte alla competenza parlamentare;

d) preso altresì atto della disponibilità emersa nel dibattito circa possibili adeguamenti delle norme dei regolamenti parlamentari riguardanti le decisioni di bilancio, in particolare per quanto riguarda la fase di Assemblea;

considerato in particolare che:

a.a) l'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alla revisione del riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo e alla previsione di un nuovo assetto della finanza pubblica, pone l'esigenza di rivedere procedure ed istituti nei quali si articola la decisione di bilancio, allo scopo di verificarne la coerenza rispetto al mutato scenario costituzionale;

b.b) tale verifica dovrà essere svolta attraverso un lavoro approfondito che deve avvalersi del concorso del Parlamento, del Governo e degli enti territoriali, ed in particolare delle regioni;

c.c) al riguardo, la mancata previsione di un periodo transitorio volto a disciplinare il passaggio dal sistema previgente a quello delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 impone, per quanto attiene alla decisione di bilancio, la sperimentazione di moduli istituzionali che si muovano nella prospettiva della progressiva attuazione del disegno riformatore;

d.d) in particolare, viene in rilievo l'esigenza di pervenire ad un assetto stabile delle procedure relative al Patto di stabilità interno, da realizzare auspicabilmente con un unico strumento legislativo;

e.e) è dunque opportuno impostare il Documento di programmazione economico-finanziaria alla luce del nuovo quadro normativo, costituzionale e legislativo;

impegna il Governo

a formulare un progetto di riforma volto a:

1. per quanto riguarda il Documento di programmazione economico-finanziaria:

1.1 valorizzare la funzione di raccordo svolta dal DPEF rispetto agli impegni annualmente assunti dall'Italia in sede comunitaria mediante il programma di stabilità, anche attraverso l'indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni distinto, possibilmente, per sottosettori (amministrazione centrale, amministrazioni territoriali, enti di previdenza), ciò che consentirebbe di assumere la previsione relativa alle amministrazioni territoriali quale riferimento per la concreta articolazione delle regole del patto di stabilità interno;

1.2 strutturare il DPEF su:

a) una netta distinzione tra andamenti programmatici e tendenziali;

b) una articolazione degli obiettivi per categorie economiche e funzionali in base alle classificazioni di contabilità nazionale;

c) una adeguata esplicitazione delle politiche da perseguire;

d) una puntuale definizione del contenuto di ciascun provvedimento collegato, con la specificazione della portata e degli effetti economico-finanziari di ciascuno di essi.

2. per quanto riguarda la legge di bilancio:

portare a compimento la riforma del bilancio dello Stato varata con la legge n. 94 del 1997, in vista di un miglioramento della trasparenza e della leggibilità dei relativi dati, anche in connessione con la riforma in atto della pubblica amministrazione; ciò in particolare al fine di:

a) affinare i meccanismi di individuazione dei centri di responsabilità e delle unità previsionali di base avviato con la legge n. 94 del 1997, onde renderne pienamente rispondente l'articolazione a livelli di responsabilità dirigenziale effettivi e suscettibili di verifica e di valutazione;

b) assicurare la maggiore completezza informativa e la più efficace leggibilità alle note preliminari che corredano i singoli stati di previsione di cui si compone il disegno di legge di bilancio annuale, al fine di consentire al Parlamento una effettiva valutazione dei programmi di spesa e del relativo stato di attuazione;

c) completare il processo di classificazione del bilancio a fini conoscitivi nel senso di raccorderla ai criteri di contabilità nazionale, da estendere anche alla tesoreria, e far emergere con chiarezza il legame tra singola autorizzazione di spesa e relativa proiezione contabile in bilancio;

3. per quanto riguarda la legge finanziaria:

ricalibrare le funzioni della legge finanziaria – da ridenominare «legge di stabilità» e da confermare come strumento distinto rispetto al bilancio a legislazione vigente – per tener conto:

a) dei vincoli esterni ed interni alla finanza pubblica, alla luce in particolare dell'ordinamento comunitario e dei rapporti con l'Unione europea (art. 117, comma 1 e 2, della Costituzione) nonché della necessità di disporre di norme di coordinamento della finanza pubblica (artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione), che indichino, in coerenza con le previsioni del DPEF, anche i saldi per i vari livelli e sottosettori della pubblica amministrazione;

b) della necessità di rafforzare il divieto di introdurre con la legge di stabilità norme ordinamentali prive di un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi ovvero interventi di carattere localistico o micro-settoriale, ovviando per tale via ai profili problematici evidenziatisi al riguardo all'atto dell'applicazione della legge n. 208 del 1999;

4. per quanto riguarda la regole della finanza degli enti territoriali:

4.1 definire regole certe relative al patto di stabilità interno, disciplinando anche gli aspetti finanziari relativi ai vincoli da assumere da parte dei vari livelli della pubblica amministrazione, le procedure di con-

certazione per i vari enti coinvolti e le forme di responsabilità (compresi gli incentivi e i disincentivi) dei vari livelli della pubblica amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati;

4.2 riordinare, anche attraverso un'apposita delega legislativa, la materia di cui ai titoli IV e V della legge di contabilità n. 468 del 1978 e successive modificazioni, al fine di pervenire ad un'omogeneizzazione dei principi e della struttura dei bilanci degli enti pubblici e alla creazione di una rete telematica in materia che permetta di conoscere nel tempo più breve possibile l'andamento dei flussi finanziari della pubblica amministrazione e di monitorare pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati;

5. per quanto riguarda i profili istituzionali:

5.1 disciplinare l'attività emendativa dell'Esecutivo relativa ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, prevedendo una procedura più rigorosa per gli emendamenti da presentare a nome del Governo nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti in questione al fine di renderli più coerenti con i vincoli di finanza pubblica derivanti dall'impostazione della legge finanziaria;

5.2 prevedere l'aggiornamento, ove possibile, della relazione tecnica di accompagnamento dei testi comportanti conseguenze finanziarie all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento;

5.3 introdurre disposizioni volte a rivedere, semplificare e rendere tempestive le informazioni del Governo al Parlamento sugli andamenti periodici della finanza pubblica, in particolar modo comunicando con cadenza mensile dati coordinati sull'evoluzione del fabbisogno ed ogni tre mesi – eventualmente nell'ambito della Relazione trimestrale di cassa – l'andamento del conto economico della pubblica amministrazione nonché il quadro di raccordo con il fabbisogno;

5.4 prevedere l'introduzione di un'ulteriore proroga del termine di emanazione dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di Tesoreria, previsti dall'art. 6 della legge n. 94 del 1997;

5.5 riproporre le norme di delega, già contenute nella legge n. 94 del 1997 (art. 5, comma 1, lett. *e*) ed *f*), relative alla ridefinizione del sistema della Tesoreria unica ed alla riorganizzazione dei conti di Tesoreria».

Il senatore MORANDO illustra gli emendamenti da 1 a 8, presentati dai Gruppi dell'opposizione, che corrispondono in larga misura alle osservazioni critiche che non hanno trovato accoglimento nella nuova proposta di risoluzione avanzata dal Presidente, proposta che, comunque, presenta diversi aspetti condivisibili.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore VIZZINI, interviene il senatore RIPAMONTI che, aderendo alle proposte emendative il-

lustrate dal senatore Morando, dichiara conseguentemente di ritirare le ipotesi emendative da lui presentate in una precedente fase procedurale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alla proposta di risoluzione testé illustrata dal Presidente.

Il PRESIDENTE ed il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Dopo che il senatore MORANDO ha preannunciato il proprio voto favorevole su tutti gli emendamenti presentati dai Gruppi dell'opposizione, interviene il senatore VIZZINI per dichiarare il proprio voto contrario sull'emendamento 1 e la propria astensione dal voto sugli emendamenti 6, 7 e 8.

Intervengono poi, il senatore MICHELINI, per preannunciare il proprio voto favorevole su tutti gli emendamenti presentati e, in particolare, sull'emendamento 2, ed il senatore GIARETTA, che si associa a tale dichiarazione di voto, sostenendo soprattutto le ragioni dell'emendamento 6.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1 a 8 risultano respinti.

Il presidente AZZOLLINI comunica che la votazione sulla sua proposta di risoluzione potrà aver luogo martedì prossimo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, riprendendo le considerazioni già svolte in relazione all'articolo 6, propone una riformulazione del comma 3 del seguente tenore: «Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al comma 2 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché la quota parte delle entrate compresa tra il 50 e il 70 per cento da destinare ad investimenti e potenziamento».

Il senatore MORANDO, pur apprezzando la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, ritiene che sarebbe opportuno escludere un vincolo di destinazione di una quota di risorse per investimenti per garantire la completa copertura degli oneri di funzionamento del RID.

In relazione all'articolo 7, lettera *i*), punto 3, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la norma non produce alcun maggior onere, ma mira a consentire un ampliamento delle ipotesi in cui potrà ricorrersi all'istituto concessorio. Relativamente alla prevista concessione di immobili a titolo di prezzo, evidenzia, come già segnalato nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera, che la disposizione si pone in contrasto con le norme recate dalla legge n. 410 del 2001 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Andrebbe pertanto esplicitato che gli immobili che i soggetti aggiudicatari possono cedere non debbono essere ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi della citata legge. Per quanto concerne poi la lettera *p*) dell'articolo 7, conferma che la prevista anticipazione del 10 per cento sull'importo contrattuale determina un incremento sia del fabbisogno, sia dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. La prevista modifica relativa al criterio di calcolo della differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato relativamente agli interessi di mora per ritardato pagamento dell'anticipazione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente al punto 3) della medesima lettera *p*), ritiene invece che il previsto premio di acceleramento non possa configurarsi come un maggior onere, ma debba rientrare nel costo complessivo dell'opera. In ogni caso, considera opportuna l'apposizione di una clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore GRILLOTTI dichiara di condividere la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sulle disposizioni di cui alla lettera *p*) dell'articolo 7, che sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri per il bilancio delle amministrazioni locali.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al punto 1) della lettera *s*) dell'articolo 7, fa presente che la norma non determina minori introiti, rimanendo ferma comunque, in caso di condotta colpevole delle imprese, la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni. La modifica si inserisce peraltro in una complessiva ridefinizione delle garanzie fideiussorie che prevedono, ad esempio, un aumento delle stesse nei casi di ribassi d'asta di elevata percentuale. In relazione al punto 3) della medesima lettera, ritiene che i costi derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali debbano essere ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere. In ogni caso, appare opportuno prevedere una clausola di invarianza degli oneri.

I senatori CADDEO, GRILLOTTI e MORANDO esprimono perplessità sull'effettiva assenza di minori introiti in relazione all'esonero dalla

prestazione di una cauzione provvisoria nelle gare per lavori pubblici di valore inferiore a 750 mila euro, non ritenendo sufficiente la possibilità per gli enti appaltanti di ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha evidenziato che, nel complesso, non sembra esserci una diminuzione delle garanzie, il senatore FERRARA rileva come dall'esenzione dalla cauzione per lavori di importo minore possa derivare una maggiore facilità di accesso alle gare, con benefici effetti per la spesa per appalti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 7, fa presente che viene istituita una unità previsionale di base per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla quale affluiranno, oltre a quota parte delle risorse già iscritte nell'u.p.b. indicata al comma 7, nella misura che sarà determinata con apposito decreto ministeriale, ulteriori disponibilità pari a 1 milione di euro, per la cui copertura viene utilizzato l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Circa, poi, la destinazione dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale, rileva che la relativa norma non risulta ad oggi attivata.

In relazione all'articolo 9, precisa che la norma, così come formulata, non determina effetti negativi sulla finanza locale: si prevede, infatti, che il canone previsto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità sia determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché ogni altro onere imposto da province o comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

Dopo che il senatore CADDEO ha espresso perplessità sul fatto che dall'articolo 9 non derivino minori entrate per il bilancio dello Stato, il senatore GRILLOTTI rileva che non si determinano effetti negativi per i comuni, dal momento che si tratta di norme impositive non ancora pienamente attuate.

Dopo che il senatore MORANDO ha segnalato che dal comma 2 dell'articolo 9 possono derivare minori entrate per il bilancio dello Stato, il senatore FERRARA precisa che la norma in questione appare finalizzata alla riduzione di un possibile contenzioso e, quindi, può avere effetti positivi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver assicurato che dall'articolo 9 derivano semmai maggiori entrate per i comuni, fa presente – a proposito dell'articolo 10 – che la previsione di risparmio formulata in relazione alla norma abrogata non trova alcun fondamento, perché, come risulta dallo stesso testo normativo, i contratti che si intendono risol-

vere non fissano alcun prezzo suscettibile di diminuzione con affidamento a terzi, operando, invece, un rinvio al prezzo di mercato che lo stesso committente deve determinare, con espressa facoltà di recedere dal contratto in caso di mancata accettazione da parte del contraente. Unica possibilità di risparmio deriverebbe pertanto da un affidamento a terzi a prezzi inferiori a quelli di mercato. A tale pratica, sono state in passato costrette le Ferrovie, conseguendo esiti pessimi (ritardi, fallimenti, riserve elevatissime già prima di iniziare i lavori). Inoltre, a seguito della legge, i contraenti hanno già avviato procedure giudiziarie chiedendo risarcimenti nella misura di circa 3.000 miliardi di lire, con gravissimi rischi per l'azienda pubblica anche in relazione alla incostituzionalità, riscontrata ai più autorevoli livelli, della norma, destinata ad incidere nei rapporti tra privati. Infine, la risoluzione *ex lege* di un contratto tra privati e aziende di Stato danneggia l'intera finanza italiana rendendo l'Italia un contraente non affidabile rispetto ai criteri internazionalmente accettati, con conseguente perdita di *rating*. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in conclusione, non produce effetti negativi sul bilancio dello Stato: infatti, essa fa cessare, o comunque riduce il contenzioso in atto, che comporta richieste di risarcimento danni per circa 1.500 migliaia di euro. In ogni caso, con riferimento alle osservazioni del relatore in ordine alla soppressione dell'articolo 131, comma 2, della legge n. 388 del 2000, fa presente che i risparmi complessivi sul fabbisogno del settore statale derivanti dalla citata norma per gli anni 2004 e seguenti sono stati quantificati prudenzialmente nello stesso importo dell'anno 2003 (100 miliardi di lire). Relativamente, poi, alla modalità di copertura dei mancati risparmi, considerato che la norma da sopprimere genera effetti soltanto sul fabbisogno del settore statale e non sul saldo netto da finanziare, né sull'indebitamento netto della P.A., appare evidente che deve essere coperta esclusivamente la quota relativa al maggior onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli del debito pubblico che, in ogni caso, rientrano nei limiti fissati dalla legge finanziaria 2002.

Il senatore MORANDO sottolinea che lo strumento giuridico per verificare gli effetti finanziari del comma 2 dell'articolo 131 della legge n. 388 del 2000 non può che essere la relazione tecnica che accompagnava la norma e che quantificava risparmi per 70 miliardi di lire per il 2002, 100 miliardi di lire per il 2003 e in misura esponenziale per gli anni successivi; pertanto, non risultano persuasive le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo. In ogni caso, ritiene particolarmente grave il fatto che, affermando che la norma produce esclusivamente effetti sul fabbisogno del settore statale, venga coperta solamente la quota relativa al maggiore onere per interessi dovuta all'emissione di titoli del debito pubblico. Dal momento che si tratta, a suo giudizio, di una modalità di copertura profondamente scorretta e assai pericolosa, appare necessario acquisire, al riguardo, un apposito referto della Corte dei conti prima dell'espressione del parere sul disegno di legge, perché non si consolidino rischiosi

precedenti che introducono modalità di copertura non conformi a quelle previste dalla legge di contabilità nazionale.

Data la delicatezza della questione, ritiene necessario che la Commissione si pronunci sulla esigenza da lui prospettata.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha assicurato che la Commissione presterà particolare attenzione alla questione segnalata dal senatore Morando, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione all'articolo 11, rileva che si tratta di una disposizione ordinamentale che si limita a prestabilire le modalità di erogazione delle risorse di cui alla legge n. 388 del 2000, previa determinazione degli effettivi disavanzi maturati dal 31 dicembre 2000 per le aziende di trasporto pubblico locale; non si tratta quindi di impegno di nuove somme, atteso che, con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze n. 6040 del 28 dicembre 2001, è stata individuata la metodologia di calcolo dei disavanzi e dei relativi ripiani, ed è stato impegnato in chiusura dell'esercizio 2001 l'intero stanziamento sul pertinente capitolo, per 1.500 miliardi di lire. Per quanto riguarda il comma 10 dell'articolo 12, fa presente che il venir meno della sospensione della realizzazione delle tratte successive alla prima dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia non comporta, di per se stesso, un maggior onere, in quanto l'eventuale finanziamento dell'opera dovrà avvenire con una specifica disposizione legislativa.

Il senatore MORANDO evidenzia che non sembra plausibile che dalla cessazione della sospensione della realizzazione di una tratta autostradale non derivi direttamente un maggiore onere per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI avverte che in considerazione dell'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea occorre rinviare la trattazione dell'argomento in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 16,30 di oggi, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Sottocommissione per i pareri, già convocate al termine delle odierne sedute della Commissione, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 11,55.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
SULLE PROSPETTIVE DI RIORDINO DEGLI STRU-
MENTI NORMATIVI DELLA MANOVRA DI BILAN-
CIO, PRESENTATA DAL PRESIDENTE AZZOLLINI**

1.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Sopprimere la lettera b).

2.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) considerata la necessità di una interpretazione più severa e stringente delle lettere *i-bis* e *i-ter* introdotte dalla riforma del 1999, specificando, in sede di regolamenti parlamentari, il grado del rilevante miglioramento dei saldi delle norme ordinamentali, le modalità del contributo allo sviluppo delle norme onerose inseribili nell'articolato (superando il troppo generico miglioramento del reddito disponibile), nonché la soglia della microsettorialità;

d-bis) rilevata l'esigenza di una applicazione severa e puntuale delle procedure di stralcio e per la declaratoria di inammissibilità, prerogativa dei Presidenti delle Assemblee parlamentari e delle Commissioni bilancio, che devono potersi avvalere di una istruttoria tecnica resa da una struttura (l'ufficio del bilancio di Camera e Senato), che potrebbe fornire ausilio anche ai presentatori delle proposte di variazione e deve, in ogni caso, essere oggetto di iniziative di rafforzamento qualitativo e quantitativo; in quanto l'esame dei Presidenti di Camera e Senato e delle rispettive Commissioni deve essere particolarmente severo quando si applica all'originario disegno di legge finanziaria del Governo, che – in quanto contenga il rituale articolo recante «Provvedimenti vari» – costituisce premessa per la successiva violazione delle regole sul contenuto proprio della legge finanziaria anche ad opera del Parlamento;».

3.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo la lettera aa) inserire la seguente:

«*aa-bis*) la concertazione degli obiettivi del patto interno deve essere prevista: per i singoli enti territoriali, nelle procedure di formazione del bilancio nonché, per gli enti territoriali al di sopra di una soglia dimensionale, nel rapporto tra giunta e consiglio a livello regionale, individuando nel presidente della Giunta l'organo garante del patto per il sistema regionale; a livello di comparto, individuando la conferenza Stato – regioni come l'organismo deputato, in caso di necessità, ad individuare i provvedimenti necessari per il rispetto del vincolo finanziario, la Conferenza Stato-città, come la struttura cui gli enti locali riferiscono periodicamente, attraverso le rispettive associazioni sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio, e, infine la conferenza unificata che, alla fine di ciascun semestre, indica agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi stabiliti le misure da attivare per il loro raggiungimento; per gli enti previdenziali, dotati di scarsa autonomia finanziaria, individuando il DPEF come lo strumento con cui correggere eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati.»

4.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Alla lettera cc) aggiungere infine: «, da realizzare con la partecipazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui va garantita la piena funzionalità;».

5.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al punto 1.1 sopprimere la parola: «possibilmente».

6.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Sostituire il punto 5.1 con il seguente:

«5.1 prevedere che anche gli emendamenti del Governo alla legge finanziaria e al bilancio siano approvati dal Consiglio dei ministri, a pena di inammissibilità;».

7.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Al punto 5.2 sopprimere le parole: «, ove possibile,».

8.

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MICHELINI, CADDEO, SCALERA,
PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Dopo il punto 5.3 introdurre il seguente:

«5.3-bis. prevedere che gli emendamenti alla legge finanziaria e al bilancio presentati dal relatore debbano essere corredati – a pena di inammissibilità – da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;».

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COSTA, il quale sottolinea la rilevanza della proposta governativa, in vista di una riforma complessiva del sistema fiscale statale, da costruire, in un unico codice, con l'imposta sul reddito, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sui servizi e l'accisa. Egli osserva come la prevista introduzione di un codice in materia fiscale risponda alle esigenze di garantire la certezza del diritto e la stabilità delle norme e sia lo strumento legislativo più adatto al fine della semplificazione e del riordino della normativa fiscale. L'articolo 2 fissa i criteri ordinatori di tale azione di codificazione tributaria, ispirati innanzitutto ai principi costituzionali di legalità, di capacità contributiva e di uguaglianza e ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. Le norme fiscali dovranno essere informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva e irretroattività e saranno positivizzati i principi di buona fede, correttezza e trasparenza nei rapporti tra fisco e contribuente. La semplificazione e l'omogeneità della disciplina fiscale, inoltre, sarà garantita dall'unicità del *corpus* normativo che procederà parallelamente all'individuazione di una disciplina unitaria del rapporto tributario, in ordine a tutte imposte del soggetto passivo, all'obbligazione fiscale, alle sanzioni e al processo. Riguardo ancora ai criteri direttivi della codificazione, il relatore valuta favorevolmente la previ-

sione di una progressiva eliminazione del limite della compensazione dei crediti di imposta (giustificato, in via congiunturale, solo da esigenze finanziarie) e, in particolare, le disposizioni volte a limitare l'ambito di applicazione delle sanzioni penali con riferimento alle sole fattispecie di natura fraudolenta e di rilevanza del danno per l'erario, evitando così che la disciplina sanzionatoria rivesta una funzione di mera deterrenza.

Passando ad esaminare le disposizioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche – vero e proprio nucleo del disegno riformatore – il relatore sottolinea come il disegno di legge modifichi strutturalmente gli elementi del rapporto tributario attraverso l'inclusione, fra i soggetti passivi, degli enti non commerciali e, soprattutto, attraverso la riduzione e la rimodulazione delle aliquote, le quali, dalle cinque attuali, passerebbero a due; si prevede, inoltre, l'introduzione di un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta, caratterizzato da una ridefinizione degli oneri deducibili e dalla progressiva sostituzione delle detrazioni di imposta con le deduzioni. A tale proposito, la configurazione dell'imposta sotto il profilo della progressività è garantita dalla identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizioni, dalla concentrazione delle deduzioni sui redditi medio bassi e dalla loro articolazione in fattispecie che fanno riferimento alla famiglia, alla casa, alla sanità, all'istruzione, alla formazione, ricerca e previdenza.

Egli valuta poi favorevolmente le disposizioni volte a modificare il meccanismo di determinazione del reddito di impresa attraverso la inclusione parziale nella base imponibile soggetta alla tassazione ordinaria degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni qualificate; tali disposizioni sono riconducibili all'obiettivo di evitare fenomeni di doppia imposizione e, nello stesso tempo, di ampliare la base imponibile.

Ugualmente condivisibile è la revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con l'inclusione e assimilazione di tali redditi nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo.

L'oratore si sofferma poi sui principi di delega concernenti il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria, per il quale il disegno di legge dispone l'introduzione di procedure di tassazione uniformi per tutti i redditi di natura finanziaria, e la convergenza verso l'attuale modello di tassazione previsto per i titoli del debito pubblico. Tale omogeneizzazione, vertente su un'unica fattispecie di reddito finanziario e sull'adozione di un'aliquota unica, ha il pregio di poter garantire la neutralità in ordine alla scelta degli investitori e dei risparmiatori, eliminando gli effetti distorsivi che si sono finora verificati con l'attuale regime.

Il disegno di legge individua inoltre ulteriori interventi di semplificazione, anche mediante il potenziamento di alcuni istituti relativi all'accertamento e agli studi di settore, tra i quali l'introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. A tale riguardo, il relatore afferma la necessità di un potenzia-

mento degli studi di settore che potrebbe determinare un alleggerimento per l'Amministrazione finanziaria in ordine alle funzioni di controllo.

Passando ad illustrare le norme relative all'imposta sul reddito della società, il relatore sottolinea le finalità della delega, volta soprattutto ad incrementare la competitività del sistema produttivo attraverso un'armonizzazione del trattamento tributario delle società con quello, più efficiente, vigente in alcuni paesi membri della Unione europea. A tale proposito, la semplificazione della struttura del prelievo e il contenimento dei fenomeni di doppia imposizione possono consentire di far fronte alla competizione fiscale in ambito internazionale, di evitare le fughe di capitali e di attrarre gli investimenti esteri. Nel contesto del reddito di impresa, la più rilevante novità è costituita dalla introduzione del principio della tassazione dei gruppi, che consente di determinare in capo alla società controllante un'unica base imponibile per il gruppo di imprese, consolidandone i risultati e ottimizzando così l'utile netto per l'intero gruppo.

Per quanto concerne, invece, la riforma della disciplina dell'Iva, i principi e i criteri direttivi sono fissati innanzitutto sulla base dello *standard* comunitario e prevedono una progressiva riduzione delle forme di in-detraibilità e delle distorsioni della base imponibile, al fine di avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria di una imposta sui consumi, e garantire così una effettiva neutralità dell'imposizione stessa. In merito poi alla previsione di un coordinamento di tale imposta con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione attualmente esistenti, il relatore sottolinea l'opportunità di tale previsione, soprattutto per quanto concerne la tassazione dei carburanti.

L'articolo 6 definisce i principi della riforma dell'imposta sui servizi, concentrando e razionalizzando in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie catastali, l'imposta di bollo, la tassa sulle concessioni governativa, la tassa sui contratti di borsa, l'imposta sulle assicurazioni e l'imposta sugli intrattenimenti. La riforma deve essere volta prioritariamente a definire un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione.

Per quanto riguarda, invece, il sistema dell'accisa, egli sottolinea in particolare la rilevanza delle disposizioni in materia, soprattutto in vista dell'adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni per l'Autorità dell'energia elettrica e per il gas.

Esprime, poi, particolare soddisfazione per la previsione della graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la cui introduzione ha rappresentato un momento di grave penalizzazione soprattutto per le imprese minori e per quelle ad alta intensità di lavoro: previa verifica delle compatibilità finanziarie, egli auspica una definitiva soppressione di tale tributo.

Dopo aver dato analiticamente conto delle disposizioni finalizzate a definire le modalità di attuazione della riforma e la relativa copertura fi-

nanziaria, si sofferma sulla previsione di una differente procedura di esame parlamentare dei decreti attuativi della riforma, in particolare per quanto riguarda i decreti recanti il codice di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Conclude esprimendo una valutazione ampiamente positiva del disegno di legge, esprimendo la convinzione che da esso deriverà una reale semplificazione degli adempimenti e del carico fiscale complessivo gravante sul reddito delle famiglie e delle imprese.

Il presidente PEDRIZZI, attesa la indubbia rilevanza del disegno di legge, propone alla Commissione di svolgere le audizioni dei rappresentanti dei sindacati e del *Forum* delle Famiglie, impegnandosi a richiedere agli organismi ed ai soggetti già auditi dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, valutazioni e documenti, nel caso essi si differenzino da quanto già presentato dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda invece il calendario del disegno di legge, ritiene plausibile l'ipotesi di concluderne l'esame in tempi utili per consentire alla Camera dei deputati di varare definitivamente il provvedimento prima della pausa estiva.

Interviene il relatore COSTA, il quale giudica opportuna l'audizione dei rappresentanti degli ordini dei ragionieri e dei commercialisti.

Il senatore TURCI condivide la proposta del Presidente in merito alle audizioni da svolgere e alla modalità per acquisire la documentazione integrativa rispetto alle valutazioni compiute dalla Camera dei deputati, ma chiede un rinvio di un eventuale deliberazione in merito al calendario dei lavori, anche in correlazione con un esame complessivo del calendario dell'Assemblea (per il provvedimento in esame) da parte della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che la Commissione sarà impegnata fino alla fine di luglio anche sui provvedimenti concernenti le pensioni di guerra indirette, la riforma dei Confidi e la conclusione delle indagini conoscitive sui giochi e scommesse.

Il senatore EUFEMI chiede al presidente di poter integrare in una successiva seduta l'elenco delle audizioni da svolgere.

Il sottosegretario MOLGORA sollecita la Commissione a completare l'esame del disegno di legge in tempi rapidi, anche in relazione all'importanza che esso riveste circa la definizione dei quadri programmatici finanziari dei prossimi anni.

Il senatore CANTONI, pur prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, ne sottolinea l'inappropriatezza, non tanto per il merito della richiesta quanto per il metodo della stessa.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento della Commissione favorevole in merito allo svolgimento delle audizioni proposte e all'acquisizione di documenti integrativi da parte dei soggetti già auditi dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00308

Il senatore EUFEMI sollecita lo svolgimento in Commissione dell'interrogazione n. 3-00308.

Il presidente PEDRIZZI assicura che terrà conto di tale richiesta nella definizione dell'ordine del giorno delle prossime settimane.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1192) CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore MONTICONE, il quale ringrazia il relatore per la sua esposizione che ha sottolineato il valore storico e culturale della ricorrenza della pace di Caltabellotta. Trattandosi di evento simbolico per l'evoluzione del rapporto tra la nazione italiana e le libertà siciliane, appare opportuna una celebrazione che non si limiti al semplice svolgimento di cerimonie, ma si estrinsechi in una opera di diffusione della cultura attraverso il richiamo alle radici storiche del Paese nella consapevolezza della loro pluralità.

In verità, ad avviso dell'oratore, la valorizzazione del ruolo esercitato dalla Sicilia nell'ambito della storia patria sarebbe risultata rafforzata laddove si fosse scelto di celebrare il primo Parlamento liberale costituzionale siciliano del 1812, antecedente anche al cosiddetto pronunciamento di Cadice del 1820, da cui trassero poi ispirazione i primi moti risorgimentali del 1820 e 1821. Ad ogni modo, il provvedimento può comunque sottolineare il contributo apportato dal Mezzogiorno d'Italia, e non solo dalla Sicilia, alla costruzione della nazione italiana.

Dopo aver rimarcato che i giovani dovrebbero accostarsi ai documenti originali più che a versioni della storia preconfezionate, il senatore BRIGNONE esprime perplessità nei confronti di un disegno di legge che interviene in maniera settoriale in un ambito che sembrava fosse stato sistematizzato nella scorsa legislatura grazie alla legge n. 420 del 1997, che ha istituito la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali. Infatti, al fine di limitare il proliferare di celebrazioni e manifestazioni culturali, le cui occasioni in Italia non mancano certamente, la predetta legge ha stabilito che tutte le richieste di istituzione di comitati nazionali appunto per celebrazioni debbono essere presentate all'apposita Consulta insediata presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la quale predispose annualmente un elenco delle proposte ricevute e meritevoli di un contributo finanziario; su tale elenco, peraltro, si esprimono le stesse Commissioni parlamentari.

Non si comprendono pertanto le ragioni di un intervento *ad hoc* in deroga alle normali procedure previste dalla normativa vigente per le celebrazioni storiche.

La senatrice ACCIARINI trova sensate le osservazioni testè formulate dal senatore Brignone. Pur non esprimendo contrarietà nei confronti della specifica iniziativa volta a celebrare la pace di Caltabellotta, ritiene inopportuno procedere all'approvazione di norme speciali che non tengano conto della vigenza di una legge apposita per le celebrazioni nazionali. Inoltre, i dubbi che ella nutre in merito al provvedimento in esame si rafforzerebbero vieppiù, laddove le risorse destinate al comune di Caltabellotta per la giornata celebrativa in oggetto dovessero essere sottratte dallo stanziamento complessivo di cui si dovrebbe avvalere la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.

Prende quindi brevemente la parola il relatore COMPAGNA, che dichiara di condividere le preoccupazioni enunciate dai senatori intervenuti, ma ricorda nel contempo che la Sicilia si trova in una posizione del tutto peculiare per quanto riguarda la materia dei beni culturali. Infatti, le prerogative che lo statuto siciliano antecedente all'approvazione della Costituzione repubblicana riconosceva alla regione Sicilia sono state negate a quest'ultima fino all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali nel 1975. Da allora, per quanto concerne i beni culturali, è rimasto attribuito alla competenza dello Stato il solo settore archivistico. Il provvedimento in esame pertanto potrebbe giustificarsi alla luce della particolare collocazione della regione Sicilia nell'ambito dell'amministrazione dei beni culturali.

Quanto ai dubbi della senatrice Acciarini circa il reperimento delle risorse da destinare all'evento in oggetto, il relatore rinvia alle precisazioni che il Governo vorrà fornire in merito.

Il Presidente ASCIUTTI, ritenendo opportuno che ai quesiti emersi dal dibattito risponda un esponente del Ministero per i beni e le attività culturali, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 195 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente ricordato l'*iter* del provvedimento, fa presente che la Commissione Bilancio non ha ancora completato i lavori per l'espressione del parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. Riterrebbe pertanto utile riprendere l'esame dello stesso a partire da mercoledì della settimana prossima, dato che la 5^a Commissione dovrà disporre almeno della giornata precedente per poter arrivare all'emissione del parere.

Su tale proposta interviene il senatore Paolo BRUTTI, che, pur concordando con il Presidente, ritiene tuttavia necessario che la Commissione possa esaminare, al fine dell'espressione del parere, il disegno di legge n. 1425 concernente l'istituzione della Società Infrastrutture S.p.A. quale strumento del Governo per il finanziamento delle opere pubbliche. Ritiene inoltre necessario esprimere un parere anche sulla nuova legge comunitaria per la parte che riguarda la normativa sugli appalti che la Commissione sta esaminando nel disegno di legge in titolo.

Il presidente GRILLO, dichiarandosi favorevole alla proposta avanzata dal senatore Brutti, propone di inserire il disegno di legge n. 1425 all'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana a partire dalla giornata di martedì.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata questa sera alle ore ventuno per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1246 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

70^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 11 (già pubblicati in allegato al resoconto del 15 maggio).

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

Viene ritirato l'emendamento 11.0.1.

Sugli emendamenti all'articolo 12, ad eccezione dell'emendamento 12.500, che recepisce il parere della Commissione bilancio, si pronunciano in senso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 12.3, 12.2, 12.1, 12.6 e 12.4 sono respinti.

L'emendamento 12.5 viene dichiarato inammissibile.

È approvato l'emendamento 12.500 e, con tale modifica, l'articolo 12.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

L'emendamento 13.100 viene ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 13.6, mentre sono approvati gli emendamenti 13.3, 13.7, 13.4 e 13.5.

Viene dichiarato inammissibile l'emendamento 13.2.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 13 con le modifiche apportate.

È dichiarato decaduto l'emendamento 13.0.1, mentre sono accantonati gli emendamenti 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.11, 13.0.3, 13.700, 13.0.13, 13.0.14, 13.0.15, 13.0.900, 13.0.12 e 13.0.20.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che l'approvazione dell'emendamento 13.0.10 potrebbe determinare problemi per le utenze civili e che comunque la materia dovrebbe essere affrontata nel disegno di legge sull'energia di imminente presentazione.

Il relatore BETTAMIO ritiene che l'emendamento 13.0.9 non costituisca un contributo utile alla definizione di norme *antitrust*.

La senatrice TOIA esprime perplessità per la posizione del relatore su tale emendamento, dato che esso è volto ad incentivare la concorrenza ed in considerazione del fatto che la stessa Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha, in varie occasioni, richiesto ulteriori interventi normativi. Sottolinea, infine, l'assoluta incoerenza del Governo e dei Gruppi di maggioranza rispetto a prese di posizione assunte soltanto in linea teorica e smentite nei fatti.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 13.0.5, 13.0.10, 13.0.18, 13.0.9, 13.0.19 e 13.0.17.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Sono approvati gli emendamenti 14.301 e 14.500, mentre è ritirato l'emendamento 14.300.

L'articolo 14 viene quindi approvato con le modifiche introdotte.

Con riferimento all'emendamento 14.0.1, il senatore EUFEMI precisa che si tratta di una norma di carattere interpretativo volta a non determi-

nare restrizioni di alcun tipo per chi opera soprattutto nelle piccole imprese e acquisisce esperienze tecnico-industriali.

Il relatore BETTAMIO ritiene che la materia non dovrebbe essere affrontata nel disegno di legge in esame.

Si associa il sottosegretario VALDUCCI.

L'emendamento 14.0.1 viene poi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che, in coerenza con quanto previsto in sede europea, le sezioni specializzate da istituire debbano essere di numero limitato.

Si associa il relatore BETTAMIO, esprimendo avviso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 15 ad eccezione degli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.5.

Il senatore MUGNAI ritira l'emendamento 15.4.

Sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 15.301, 15.304, 15.300, 15.6, 15.7, 15.8, 15.3, 15.9 e 15.302.

Vengono approvati gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.5 e, con le modifiche apportate, l'articolo 15.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 16.

Gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4 vengono dichiarati decaduti.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 16.5 e 16.6.

Vengono approvati gli emendamenti 16.3 e 16.7.

Con le modifiche introdotte, è poi accolto l'articolo 16.

Viene accantonato l'emendamento 16.0.2.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 17.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto l'emendamento 17.1.

Sono ritirati gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è respinto l'emendamento 17.0.3.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PONTONE propone che l'inizio della seduta pomeridiana sia anticipato alle ore 14.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

71ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE propone che, tenuto conto dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sia rinviato alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**Art. 12.****12.500**

BETTAMIO

Al capoverso del comma 1, sostituire le parole: «in misura pari alla» con le altre: «in misura non inferiore alla» e sopprimere le parole: «con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza.».

Art. 13.**13.100**

PONTONE

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - *(Incentivi per la riorganizzazione produttiva in alcuni settori)*. – 1. Ai fini della realizzazione di programmi di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio nonché delle attività tessili concentrate in distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 36 della L.317/91 è autorizzato lo stanziamento rispettivamente di 12.900.000 euro per l'anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 50.000.000 euro per l'anno 2002 e di 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I programmi di cui al comma 1 sono diretti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

13.700

BOLDI, BRIGNONE, MONTI, AGONI, CORRADO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive

modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002, 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.900

BETTAMIO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi in attuazione dell'articolo 13, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, utilizzando le risorse disponibili, i criteri e le modalità di intervento a favore del comparto artigiano, secondo un piano organico d'incentivazione finalizzato, nell'interesse nazionale e a completamento degli incentivi di cui alla legge n. 949 del 1952, alla riqualificazione, all'ammodernamento e allo sviluppo delle imprese, anche in regime di cofinanziamento con le regioni. Per il finanziamento, l'amministrazione e la gestione dei predetti interventi, si applicano le disposizioni che disciplinano il fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. A tal fine, il Ministero delle attività produttive stipula un apposito contratto con il soggetto gestore di detto fondo.».

Art. 14.**14.300**

BETTAMIO

Sopprimere il secondo periodo del comma 2.

14.301

BETTAMIO

Al comma 2, secondo periodo, prima della parole: «A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri» premettere le seguenti: «In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

14.500

BETTAMIO

Al comma 3, sostituire le parole: «non deriveranno» con le altre: «non devono derivare».

Art. 15.**15.301**

BETTAMIO

Sostituire l'alinnea del comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi registrati e altri segni distintivi, atti di concorrenza sleale commessi con l'uso di nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o con imitazione servile dei prodotti di un concorrente o compiendo con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d'autore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

15.304

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche».

15.300

BETTAMIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituire presso un numero ristretto comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti di appello» con le altre: «istituire presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia».

15.302

BETTAMIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

80^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1197) PIZZINATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RAGNO, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame si propone l'apprezzabile obiettivo di istituire, presso la Presidenza del Consiglio, una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, con il compito, come prevede l'articolo 1, di effettuare studi e ricerche e promuovere la conoscenza dei dati statistici e della normativa riguardante il mondo degli anziani. Sulla base di tali indagini, la Commissione può avanzare proposte e formulare suggerimenti. Essa predispose inoltre relazioni al Governo su temi specifici, nonché una relazione annuale sull'attività svolta.

La Commissione è composta da esperti e da rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati, per un periodo di tre anni, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non è posto alcun limite al rinnovo del mandato.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni,

collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni, di istituzioni, anche private, di gruppi di ricerca o di singoli studiosi, come previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo per le politiche sociali nel limite di 130.000 euro per ogni anno.

Il relatore si sofferma quindi sul processo di invecchiamento della popolazione, ricordando che, secondo stime ONU, l'Italia registrerà tra il 2000 ed il 2005 uno dei tassi di natalità più bassi a livello mondiale: nel 2025, in Italia si prevedono 17,7 milioni di ultra sessantenni, a fronte di 6,9 milioni di giovani con meno di 20 anni. Particolarmente problematico si rivela poi il rapporto tra popolazione anziana – oltre 65 anni – e popolazione in età lavorativa – 20-64 anni – pari a 29,1 nel 2000 ma destinato ad arrivare, secondo recenti proiezioni, al 45,2 nel 2025, con conseguente particolarmente gravose per i conti previdenziali e per la spesa sanitaria.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista della Conferenza ONU sull'invecchiamento, ha voluto ribadire alcuni punti fondamentali di connessione delle strategie da approntare, soprattutto sottolineando il raccordo tra gli aspetti sanitari, sociali, economici e culturali del problema: in particolare si è evidenziata la necessità di migliorare le condizioni socio-economiche e di istruzione degli anziani, considerando in particolare che l'invecchiamento non si pone come problema esclusivamente di strutture medico assistenziali, come diversi studi hanno stabilito mettendo in luce precise connessioni tra fattori di natura molto varia e l'insorgenza di patologie degenerative nell'anziano.

Sul fronte dell'istruzione, è da tenere presente che la popolazione anziana in Italia ha avuto meno possibilità di istruirsi rispetto ai giovani. In Italia, come nella maggior parte dei Paesi, la partecipazione all'attività lavorativa cala in maniera evidente con l'età. L'innovazione tecnologica favorisce, d'altra parte, l'inserimento di forza lavoro con addestramento recente. Nei Paesi sviluppati si assiste, paradossalmente, ad azioni per elevare l'età di ritiro, soprattutto per ragioni demografiche, economiche e di finanza pubblica, mentre le strategie di impresa sono tuttora orientate ad estromettere la manodopera più anziana.

Le politiche per il miglioramento delle condizioni degli anziani si intrecciano immancabilmente con le politiche a favore della famiglia. Come ricorda la «Relazione sulla condizione dell'anziano» per gli anni 1998-1999, presentata dal Ministro per la solidarietà sociale, la famiglia rappresenta il contesto fondamentale entro cui la persona anziana può presumibilmente continuare ad esercitare un ruolo attivo ricevendo sostegno e, se necessario, adeguate risposte alle proprie esigenze di aiuto e assistenza.

Il relatore ricorda quindi le misure specifiche contenute nella legge n. 328 del 2000 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali – riguardanti, tra l'altro, il potenziamento dei servizi domiciliari a favore delle persone anziane non autosufficienti, la determinazione di una quota annuale di risorse da ripartire tra le Regioni e le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, per le famiglie che assumono il carico di cura di anziani disabili e non autosufficienti. Si sofferma quindi infine sui provvedimenti di attuazione della legge n. 328, ricordando in particolare l'atto di indirizzo e coordinamento – D.P.C.M. 30 marzo 2001 - sull'affidamento dei servizi previsto dall'articolo 5 della stessa legge quadro, che regola i rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione a livello locale; e il D.M. 21 maggio 2001, n. 308, recante il regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale previsto dall'articolo 11 della legge quadro.

Soffermandosi, in conclusione, sul profilo previdenziale, il relatore ricorda l'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo decreto ministeriale di attuazione del 23 marzo 2001, riguardante la possibilità, da parte dei lavoratori dipendenti privati, di posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità con rinuncia al pagamento e all'accredito dei contributi.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1197 alle ore 18 di giovedì 13 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la votazione sugli emendamenti all'articolo 7 del disegno di legge n. 848. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti sui quali non hanno espresso il parere nella seduta di ieri.

Il relatore TOFANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sui quali non si era pronunciato nella precedente seduta.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 7.13 e 7.14.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto e respinti, gli emendamenti 7.43 e 7.87.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.42, 7.15 e 7.44.

Il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 7.59.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all'emendamento 7.59 a favore del quale dichiara di votare.

Posto ai voti, l'emendamento 7.59 è respinto.

Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 7.60, osservando che i principi in esso richiamati dovrebbero incontrare l'assenso di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione.

Il senatore MONTAGNINO dichiara di votare a favore dell'emendamento 7.60, che sottoscrive.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.60 e 7.48.

Il senatore BATTAFARANO, richiamandosi alle argomentazioni svolte nel corso della illustrazione degli emendamenti, annuncia che voterà a favore della soppressione della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto tutti soppressivi della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7, e respinti, gli emendamenti 7.45, 7.82 e 7.61.

Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 7.68 che si propone di chiarire e precisare il principio di delega di cui alla lettera *e*).

Anche il senatore MONTAGNINO dichiara di votare a favore dell'emendamento 7.68 che, posto poi ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 7.16 e 7.17, quest'ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO.

Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi che voterà a favore della soppressione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7, poiché il principio di delega ivi contenuto risulta eccessivamente generico.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTAGNINO, che sottoscrive gli emendamenti 7.46 e 7.62, tali emendamenti sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.88 e 7.47.

Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 7.70, che, nell'introdurre il principio della reversibilità tra il tempo pieno e il tempo parziale, rende più agevole il ricorso a tale tipologia di rapporto e, pertanto, dovrebbe trovare concordi tutti i Gruppi politici.

Il senatore MONTAGNINO dichiara che voterà a favore dell'emendamento 7.70, poiché con esso viene data ai lavoratori una facoltà che non pregiudica le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa.

L'emendamento 7.70, posto ai voti, è quindi respinto.

Il PRESIDENTE avverte che è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore BATTAFARANO annuncia che il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà contro l'articolo 7, ricordando che tale contrarietà non riguarda certamente il rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui diffusione e promozione è stata anzi oggetto di numerosi e importanti provvedimenti adottati dalla maggioranza di centro sinistra nel corso della passata legislatura. Tuttavia il testo dell'articolo 7 che la Commissione si accinge a varare non è convincente proprio nel suo intento di riscrivere riforme recenti, che hanno consentito, con ottimi risultati, di definire una disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale tale da assicurare l'equilibrio tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore. La delega all'esame, invece, modifica tale equilibrio, spostandolo tutto in senso maggiormente vantaggioso per le imprese, con una conseguente riduzione delle tutele dei lavoratori. Per tali motivi, il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà contro l'articolo 7.

Il senatore MONTAGNINO osserva preliminarmente che la sua parte politica condivide l'esigenza di rafforzare la tipologia contrattuale del lavoro a tempo parziale come elemento di flessibilità che può concorrere ad innalzare il tasso di occupazione. I motivi di forte perplessità sull'articolo 7, pertanto, non sono da porre in relazione ad un giudizio generale sul *part time*, bensì alla constatazione che la delega tende a rivedere la normativa in materia aderendo in modo unilaterale agli interessi e alle esigenze dell'impresa, senza contemperarli con l'esigenza analoga di rafforzare contestualmente tutele e le garanzie per i lavoratori. Partendo da una tale impostazione, ad esempio, la lettera a) del comma 1 rischia di favorire una trasformazione impropria del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, prescindendo dal consenso del lavoratore. Malgrado l'accoglimento dell'emendamento 7.75, che introduce una disposizione coerente con le finalità di incremento del tasso di occupazione da attuare anche tramite la promozione del ricambio generazionale nel mondo del lavoro, il Gruppo Margherita-l'Ulivo voterà pertanto contro l'articolo 7.

Il senatore RIPAMONTI ritiene necessario che anche in Italia vengano adottate politiche di incoraggiamento del rapporto di lavoro a tempo parziale analoghe a quelle sperimentate, con successo, in altri Paesi dell'Unione Europea. A tal fine, però, sono necessarie misure equilibrate, idonee a conciliare le esigenze tecnico-organizzative delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per evitare che l'opzione per il *part time* sia dettata soltanto da motivi di necessità e non dalla libera scelta del lavoratore.

Coerentemente con l'impostazione generale del disegno di legge n. 848, la proposta del Governo tende invece esclusivamente ad un aumento indiscriminato della flessibilità, a tal fine muovendo in direzione della soppressione del principio dell'obbligatorietà dell'adesione volontaria da parte del lavoratore al lavoro supplementare e alle clausole di flessibilità. Pertanto, la delega conferita ai sensi dell'articolo 7 si presenta come una liberalizzazione senza regole del rapporto di lavoro *part time*, a vantaggio esclusivo delle imprese: si tratta di una scelta che desta forti perplessità, anche perché muove dalla discutibile opinione per cui l'incremento della competitività del sistema produttivo può derivare soltanto dalla riduzione delle tutele e delle garanzie per i lavoratori, e non anche da fattori qualitativi, di formazione e di continuità del rapporto di lavoro. Per tali motivi, il Gruppo Verdi-l'Ulivo voterà contro l'articolo 7.

Posto ai voti, l'articolo 7, nel testo modificato dalla Commissione, è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 8.44, soppressivo dell'articolo 8 osservando che in tale disposizione si riflette l'imposta-

zione complessiva del disegno di legge n. 848, che si propone di pervenire a un incremento generalizzato della flessibilità dei rapporti di lavoro, a discapito delle tutele e dei diritti dei lavoratori. Tale impostazione si traduce nella elencazione di una serie di tipologie contrattuali, dal lavoro a chiamata al lavoro discontinuo, che tendono ad accentuare la subordinazione dei lavoratori alle esigenze tecnico-organizzative dell'impresa, riducendone nel tempo stesso le possibilità di autodeterminazione. In tale contesto, appare particolarmente discutibile la previsione di cui al numero 1) della lettera *b*), relativa alla possibilità di coprire le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate anche attraverso il ricorso al rapporto di lavoro temporaneo. Sempre nella logica della flessibilità e della precarizzazione, vengono dettate disposizioni sul lavoro a progetto, viene introdotta la tecnica di buoni corrispondenti ad un certo ammontare di attività lavorativa e si legittima il cosiddetto *job sharing*. Le nuove tipologie di lavoro elencate all'articolo 8 non appaiono peraltro idonee a conseguire gli obiettivi di incremento del tasso di occupazione in un contesto di accentuato mutamento del mercato del lavoro, ma soltanto a ridimensionare la portata delle disposizioni poste a garanzia del lavoro flessibile.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore Ripamonti fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.38 e 8.139. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 8.46, 8.104, 8.3, 8.4 e 8.5. Si sofferma quindi sull'emendamento 8.6, auspicando la soppressione del riferimento al lavoro a chiamata, che costituisce a suo avviso una forma evidente di espropriazione dei diritti dei lavoratori e di subordinazione degli stessi agli interessi dell'impresa. Illustra quindi l'emendamento 8.7, che elimina il riferimento al lavoro temporaneo per la copertura delle quote obbligatorie di assunzione dei lavoratori disabili, e dà per illustrati gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, osservando che l'emendamento 8.45 muove dall'esigenza di confermare le tutele già esistenti per i lavoratori; un'analoga istanza è alla base del successivo emendamento 8.60, che estende ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alcune tutele previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla legislazione in materia di parità tra i sessi e di sicurezza del lavoro. A tale finalità, peraltro, si ispira anche l'emendamento 8.54, mentre la soppressione della lettera *a*), di cui all'emendamento 8.47, tende a contrastare il processo di liberalizzazione senza regole e senza principi delle tipologie di lavoro flessibile, che costituisce uno degli elementi portanti della delega in discussione. L'emendamento 8.48, poi, si propone di introdurre forme di flessibilità contrattata e condivisa dai lavoratori, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, tenendo conto delle esigenze di tale comparto, con particolare riferimento al lavoro stagionale. Fa proprio e dà per illustrato, stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 8.140.

Si riserva di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all'articolo 8 recanti la sua firma.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 8.122 non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Ricorda altresì che nell'eventualità di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tale emendamento dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Il senatore MONTAGNINO, nell'illustrare l'emendamento 8.122, interamente sostitutivo dell'articolo 8, sottolinea l'esigenza di individuare rapporti di lavoro flessibili in sintonia con le innovazioni del mercato del lavoro. A tal fine, l'emendamento 8.122 si propone, tra l'altro, di tipizzare alcune tipologie contrattuali atipiche, introducendo specifiche puntualizzazioni relative anche alle modalità di copertura delle quote di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 con contratti di lavoro a tempo determinato, assoggettandole a condizioni e termini ben precisi. Con una modifica all'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 viene introdotta la possibilità di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo anche per le imprese agricole, mentre il comma 3 dell'emendamento 8.122, riprendendo alcune formulazioni del disegno di legge sui lavori atipici approvate dal Senato nella passata legislatura, prevede anche per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori subordinati. Viene inoltre prevista una delega legislativa per la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, che vengono definite sia in termini temporali, sia in termini di limiti reddituali, anche al fine di definire meglio diritti e tutele da riconoscere ad alcune categorie di lavoratori, quali ad esempio quelli addetti alle vendite a domicilio. Viene altresì disciplinato il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.

Si riserva di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all'articolo 8 recanti la sua firma.

Il senatore DI SIENA illustra l'emendamento 8.105, richiamandosi anche alle argomentazioni addotte dal senatore Ripamonti a sostegno dell'emendamento 8.6, di contenuto identico. A suo avviso, l'istituto del lavoro a chiamata rende esplicita l'intenzione di fondo del disegno di legge n. 848, consistente nell'introduzione di tipologie contrattuali caratterizzate da un elevato livello di precarietà e aleatorietà per il prestatore di lavoro e da una marcata asimmetria nel senso del maggior favore verso i datori di lavoro. L'emendamento 8.108 è invece finalizzato a ridurre i danni patrimoniali derivanti al lavoratore dalla proliferazione di una flessibilità priva di regole che, nella logica della riduzione al minimo delle prestazioni sociali, giunge a prevedere vere e proprie elemosine a fronte di una condizione di lavoro estremamente precaria.

Si riserva di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all'articolo 8 recanti la sua firma.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 8.107, sottolineando la genericità del principio di delega contenuto nella lettera *a*). In particolare, desta forte perplessità l'intento di eludere il tema del confronto con le parti sociali, essenziale invece per regolare in modo puntuale una materia caratterizzata da forti aspetti di novità, e rispetto alla quale occorre quindi evitare un intervento legislativo aprioristico che non tenga adeguamento conto dell'evoluzione del mercato del lavoro.

Si riserva di illustrare in una successiva seduta gli altri emendamenti all'articolo 8 recanti la sua firma.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848

Art. 7.

7.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «abrogazione o».

7.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «o integrazione».

7.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «lavoro a tempo parziale,»
aggiungere le seguenti: «ivi incluse quelle che non tenendo conto dei bi-
sogni dei lavoratori e della loro qualità di vita disincentivino la richiesta o
comunque il consenso di questi ad accettare forme contrattuali a tempo
parziale.».*

7.87

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «a tempo parziale» aggiun-
gere le seguenti: «ivi incluse quelle che non tenendo conto dei bisogni
dei lavoratori e della loro qualità della vita disincentivino la richiesta o*

comunque il consenso di questi ad accettare forme contrattuali a tempo parziale».

7.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «lavoro a tempo parziale,» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele già esistenti.»

7.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e delle regole».

7.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «e delle regole contenute» sostituire la parola: «nella» con le seguenti: «dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante norme per l'attuazione della».

7.59

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d), al termine aggiungere alla fine: «, e nel rispetto del principio del non regresso».

7.60

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d), al termine aggiungere: «con particolare riferimento al divieto di discriminazione diretta e indiretta».

7.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, al fine di vietare che le controversie relative ai contratti di lavoro a tempo parziale possano essere risolte mediante procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato, in luogo del ricorso all'autorità giudiziaria».

7.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.82

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.61

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.68

VIVIANI, PAGLIARULO, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «in relazione all'applicazione» fino alla fine della lettera.

7.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «all'applicazione di tutte le norme legislative e» e dopo la parola: «relazione» aggiungere la seguente: «alle».

7.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «intesa come numero» fino alla fine del periodo.

7.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.62

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.88

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

7.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed individuazione di misure idonee ad evitare l'evasione contributiva;».

7.70

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, GRUOSSO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Possibilità di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa, su richiesta del lavoratore nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa».

Art. 8.**8.38**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

8.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.139

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

8.122

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito)

1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997 è così sostituito:

«3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo».

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e inte-

grazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolabilizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'attuazione della delega di cui al comma 6 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.46

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE
PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le
seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale.».*

8.104

RIPAMONTI, TREU, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, VIVIANI,
DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

*Al comma 1, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» ag-
giungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di la-
voro e dei lavoratori.».*

8.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro sei mesi».*

8.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla disciplina o».

8.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o alla razionalizzazione».

8.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «a chiamata».

8.105

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a chiamata».

8.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «temporaneo».

8.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «coordinato e continuativo».

8.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «occasionale».

8.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «accessorio».

8.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a prestazioni ripartite».

8.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «prestazioni ripartite,» aggiungere le seguenti: «senza cge da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele già esistenti per i lavoratori.»

8.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) applicazione, ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo delle seguenti disposizioni;

1) degli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

2) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni;

3) delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa».

8.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoratore dipendente;».

8.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.107

GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con introduzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi della possibilità di assumere con contratto continuativo lavoratori per prestazioni intermittenti in occasione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni con la previsione di un'indennità di disponibilità alla prestazione, la previsione di forme di tutela alla malattia e alla maternità e l'applicazione della normativa vigente in termini di legittima apposizione di un termine e risoluzione del contratto, nonché con la previsione di una percentuale massima di lavoratori assunti con tale forma contrattuale da identificarsi nei contratti collettivi di lavoro stipulati tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,».

8.140

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con introduzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi della possibilità di assumere con contratto continuativo lavoratori per prestazioni intermittenti in occasione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni con la previsione di un'indennità di disponibilità alla prestazione, la previsione di forme di tutela alla malattia e alla maternità e l'applicazione della normativa vigente in termini di legittima apposizione di un termine e risoluzione del contratto, nonché con la previsione di una percentuale massima di lavoratori assunti con tale forma contrattuale da identificarsi nei contratti collettivi di lavoro stipulati tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative,».

8.108

DI SIENA, PAGLIARULO, DATO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GRUOSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riconoscimento di una» aggiungere la seguente: «congrua».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

57^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI**

Intervengono il ministro della salute Sirchia e il sottosegretario per lo stesso dicastero Corsi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI riferisce sommariamente sui contenuti di una lettera ricevuta dal Presidente del Senato in merito ad alcune questioni da lui sollevate, su mandato della Commissione, relative al ruolo e alle competenze della Commissione stessa. Sostanzialmente il Presidente del Senato rileva che, in presenza di provvedimenti di iniziativa governativa che, per l'inevitabile intersettorialità della loro natura, si presentano con contenuti estremamente eterogenei, tali da investire pressochè tutte le competenze delle Commissioni permanenti, non ha potuto che riscontrare gli ambiti prevalenti di materie che consentano una assegnazione a non più di due Commissioni riunite. Nella stessa lettera precisa altresì, comprendendo l'importanza di alcune norme per la politica sanitaria, di avere invitato i Presidenti delle Commissioni di merito a dare tutto il rilievo possibile al parere che la Commissione sanità intenderà esprimere.

Il senatore MASCIONI non ritiene che tali motivazioni possano essere considerate di per sé sufficienti. Su materie eminentemente sanitarie la competenza è passata al Ministero dell'economia e delle finanze, relegando in una posizione di secondo piano quella del Ministero della salute. Sottolinea quindi come la questione sia prettamente di natura politica, del peso cioè che il Ministero della salute esercita in seno alla compagine governativa e delle stesse forze politiche di maggioranza. Sintomatico delle sue preoccupazioni è quanto è avvenuto alla Camera dei deputati nel corso dell'*iter* di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 in materia di costo dei

prodotti farmaceutici, il cui testo è stato emendato con proposte migliorative dei parlamentari appartenenti alla Commissione affari sociali di quel ramo del Parlamento.

Il presidente TOMASSINI assicura il senatore Mascioni che gli elementi concreti addotti a sostegno delle sue tesi potranno essere tenuti in conto nel parere che la Commissione si accinge a formulare sul decreto-legge sopra richiamato, aggiungendo tuttavia che a tutt'oggi mancano sufficienti elementi di chiarimento in ordine all'intervenuta modifica costituzionale del Titolo V della Costituzione, che potrà formare oggetto di approfondimento nel corso dell'esame del parere sul disegno di legge costituzionale n. 1187, di modifica dell'articolo 117 della Costituzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGRI, il quale in primo luogo rileva che gli articoli che interessano le competenze della Commissione sanità sono gli articoli 3, 4 e 4-bis.

In particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 3 dispongono, solo fino al 31 dicembre 2002, secondo la limitazione introdotta dalla Camera, la riduzione del 5 per cento al netto dell'IVA del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico, totale o parziale, del Servizio sanitario nazionale. Dopo una lunga discussione alla Camera, alla fine sono risultati esclusi dalla riduzione i medicinali emoderivati, estrattivi e da DNA ricombinante, gli altri farmaci da DNA ricombinante (non emoderivati), compresi nell'allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000, i medicinali con prezzo di vendita al pubblico inferiore a 5 euro. Riguardo ai farmaci per i quali attualmente operino meccanismi di adeguamento progressivo al prezzo medio europeo, sembra opportuno chiarire – prosegue il relatore – se, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2002, i medesimi meccanismi tornino ad applicarsi secondo i termini precostituiti.

Passa quindi ad illustrare i commi da 3 a 7 dell'articolo 3 relativi ai convegni delle imprese farmaceutiche, rilevando come il comma 3 limiti per il 2002 la possibilità delle imprese farmaceutiche di organizzare o finanziare congressi, convegni e riunioni all'estero su tematiche aventi ad oggetto medicinali. Il comma 4 impone per il 2002 alle imprese farmaceutiche di non destinare all'organizzazione, alla partecipazione o al finanziamento, anche indiretto, di congressi, convegni o riunioni all'estero più del 50 per cento della spesa sostenuta e documentata per i medesimi fini nel 2001. Anche in tal caso, la Camera ha limitato il riferimento ai soli eventi

svolti o da svolgersi all'estero. Il comma 5 pone un diverso vincolo per le imprese di nuova costituzione: le spese cioè non devono superare l'8 per cento del fatturato annuo, sempre con riferimento agli eventi svolti o da svolgersi all'estero. Non è chiaro se la norma riguarda le imprese costituite a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame ovvero tutte quelle sorte a decorrere dal 1° gennaio 2001. Al riguardo, sembrerebbe opportuno specificare a quali vincoli debbano attenersi le imprese interessate, in attesa di dati certi sul fatturato relativo all'anno di riferimento. Il comma 6 introduce un'eventuale fattispecie di riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, a decorrere dal 2003, connessa all'entità della spesa per l'organizzazione, la partecipazione o il concorso al finanziamento, anche indiretto, di congressi, convegni e riunioni all'estero. La norma in esame sembra concernere l'ipotesi in cui, in violazione del precepto di cui al comma 4, la spesa in esame sia incrementata, anziché diminuita, nel 2002. Appare opportuno un chiarimento al riguardo, così come sulle modalità di applicazione di tale norma per gli anni 2004 e seguenti.

Il comma 8 dell'articolo 3 prevede misure intese ad accelerare l'allineamento della durata del certificato complementare di protezione del brevetto dei farmaci a quella stabilita dalla normativa comunitaria a regime. Al riguardo, ricorda che i titolari di un brevetto per invenzione industriale, che abbia effetti in Italia e riguardi in senso lato un medicamento, possono ottenere un certificato complementare di protezione, la cui efficacia decorre dal momento della scadenza del brevetto e trova applicazione per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda e quella del decreto. Le disposizioni comunitarie in materia sono stabilite dal regolamento del Consiglio del giugno 1992 che prevede, in particolare, un prolungamento del brevetto per i medicinali oggetto di un'autorizzazione obbligatoria di immissione sul mercato a livello comunitario o nazionale. Il comma 8, nella riformulazione operata dalla Camera, dispone la riduzione della durata del CPC di sei mesi per ogni anno solare a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa comunitaria a regime. Inoltre lo stesso comma consente alle imprese farmaceutiche che intendano produrre specialità al di fuori della copertura da brevetto, di avviare la procedura di registrazione del prodotto con il relativo principio attivo, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza del CPC. Il relatore segnala che apparirebbe preferibile una diversa formulazione del primo periodo del comma in esame. Quanto ai contenuti del comma 9 dell'articolo 3, la Camera ha escluso dall'applicazione i farmaci non soggetti a prescrizione medica, introducendo altresì il comma *9-bis* il quale prevede che il Collegio sindacale dell'azienda sanitaria o ospedaliera segnali periodicamente al Direttore generale dell'azienda stessa, al presidente della Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il Direttore generale dà comunicazione al presidente della Regione o al Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti adottati per as-

sicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti. Il relatore Magri esprime quindi considerazioni fortemente critiche sulla formulazione adottata, osservando come sarebbe in primo luogo necessario estendere per lo meno la comunicazione al Ministero della salute.

Relativamente al comma 9-ter, il quale prevede che le deliberazioni della Commissione unica del farmaco siano approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, esprime forti perplessità sulla mancanza di termini temporali precisi, non essendo chiaro, tra l'altro, se il termine temporale del 1° giugno 2002 sia inteso a comprendere le deliberazioni adottate dopo il 30 maggio, ovvero tutte quelle i cui effetti decorrano successivamente da tale data.

Stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, il seguito dell'illustrazione degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della salute rese nella seduta del 7 maggio scorso e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e viene quindi adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della salute sullo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Interviene il senatore LIGUORI, il quale, lamentata la tardività del dibattito che avviene una volta che il Piano sanitario nazionale è già stato ampiamente pubblicizzato a sindacati e organi di informazione, sottolinea l'insufficienza del documento che, spesso limitandosi all'analisi dei problemi, non offre soluzioni adeguate. In particolare, teme i rischi di un allargamento della forbice qualitativa delle prestazioni sanitarie tra le regioni forti e quelle più deboli. Per quanto concerne poi il problema dei piccoli ospedali, sarebbe stato opportuno individuare parametri idonei a valutare l'utilità o meno della loro conservazione. Lamenta altresì l'insufficienza degli stanziamenti disponibili a favore dei cosiddetti «custodi sociali» per la ricerca e la riabilitazione.

Il ministro SIRCHIA, nel ringraziare per la costruttività delle critiche rivolte, sottolinea come il Piano sanitario nazionale non possa essere considerato al di fuori della definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei loro finanziamenti, che ne costituiscono parte integrante. Dopo avere rilevato come l'*iter* di presentazione seguito per il documento all'esame sia stato quello consueto e non ci sia stata perciò nessuna disattenzione nei confronti del Parlamento, con riferimento alla questione della chiusura o meno dei piccoli ospedali rileva come in questo settore la competenza sia esclusivamente regionale, mentre per quanto concerne i «custodi sociali» è ben consapevole delle insufficienti dotazioni finanziarie, così come per la ricerca. Dichiarò quindi di condividere le preoccupazioni circa un'ulteriore divaricazione della qualità delle prestazioni sanitarie rese dalle Regioni: occorre essere consapevoli di tale rischio, proprio per questo sta sempre più prendendo piede una forma di elaborazione di pensiero che si colloca a metà strada tra lo statalismo e un esasperato regionalismo.

La seduta termina alle ore 9,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Matteoli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il presidente NOVI, dopo aver ricordato le finalità che si prefigge l'indagine conoscitiva che oggi prende avvio, osserva che l'emergenza idrica costituisce nel Mezzogiorno un problema storico, nonostante la presenza di strutture di rilievo come, ad esempio, l'acquedotto pugliese. La situazione è resa grave dallo stato critico in cui si trova la rete di distribuzione delle acque che subiscono una dispersione notevole. Su tali problematiche sarà certamente prezioso il contributo del Ministro dell'ambiente, anche nell'ottica di individuare il piano degli interventi necessari.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, dopo aver rilevato che il Governo e la regione Sicilia si sono prontamente attivati per affrontare la situazione di emergenza idrica, ritiene che il problema risalga ai decenni precedenti nei quali si sono avvicendati numerosi commissari straordinari senza raggiungere alcun risultato positivo. In tal senso, gli interventi si dovrebbero focalizzare nel collegamento e nelle canalizzazioni tra le dighe, oltre che nella ristrutturazione delle reti fognarie e nell'attivazione di depuratori a ciclo chiuso.

Il ministro MATTEOLI osserva preliminarmente che il problema dell'emergenza idrica non assilla soltanto la Sicilia, ma anche altre aree del Mezzogiorno e trova la sua origine nel passato; pertanto, la soluzione a tale problema non può essere legata al colore politico, ma necessita del contributo e dell'analisi di tutti. Entrando nel merito delle cause che hanno condotto all'attuale situazione di emergenza, evidenzia che la siccità in atto sta facendo emergere drammaticamente lo stato di crisi in cui versano le risorse idriche del Paese, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Sotto il primo aspetto, infatti, bisogna registrare il ritardo nell'attuazione degli obblighi fissati dalle direttive riguardanti il trattamento delle acque reflue urbane ed il controllo dello scarico di sostanze pericolose, nonché la protezione delle acque dall'inquinamento. Anche per ovviare a queste inadempienze che hanno portato ad una condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, occorre aumentare l'impegno per attuare la direttiva quadro 2000/60/CE che amplia la protezione delle risorse idriche a tutte le acque e ai relativi ecosistemi.

Per quanto concerne invece il profilo quantitativo, nonostante l'Italia sia un paese ricco di risorse idriche, il fabbisogno civile e produttivo non risulta soddisfatto su tutto il territorio nazionale e per tutta la durata dell'anno. Le ragioni di questa crisi idrica sono da rintracciarsi sia nella diminuzione delle precipitazioni negli ultimi trent'anni, sia nella mancanza di opere strategiche e nella inadeguatezza della gestione delle risorse. Quest'ultimo problema, in particolare merita di essere approfondito: basti pensare al caso della Sicilia dove sono presenti 47 invasi la cui gestione è frazionata tra numerosi soggetti con il risultato che a fronte di circa 1.100 milioni di metri cubi di acqua potenzialmente invasabili sono ad oggi autorizzati solo 600 milioni di metri cubi. Per affrontare tale problema, oltre ad interventi a breve termine e di limitato impegno finanziario, è necessario aumentare l'interconnessione tra gli invasi al fine di rendere disponibile l'acqua laddove essa è scarsa. Lo stato delle reti è altrettanto critico dal momento che le perdite ammontano a circa il 40 per cento dell'acqua fornita; anche in ordine a tale carenza, bisogna tener conto che non è possibile avere 40.000 gestori e pretendere che il servizio funzioni a costi anche accettabili. Infatti, l'inefficienza delle gestioni spesso si accompagna a costi elevati oltre che ad una sovrastima dei fabbisogni finanziari che si ripercuote sulle tariffe, sempre più onerose.

Alla luce del quadro che si è appena illustrato, risulta inevitabile ricorrere allo strumento normativo sia al fine di adeguare agli obblighi co-

munitari il decreto legislativo n. 152 del 1999, sia al fine di aggiornare e soprattutto attuare la legge n. 36 del 1994. D'altro canto, sono stati attivati vari interventi: in primo luogo, il Ministro dell'ambiente e quello delle infrastrutture hanno avviato la definizione di accordi di programma fra alcune regioni per rendere possibile il trasferimento di acqua secondo le linee indicate dall'articolo 17 della citata legge n. 36 del 1994. In secondo luogo, il Ministero delle infrastrutture si sta adoperando per attuare un complesso programma di infrastrutture in materia di approvvigionamento secondo la delibera CIPE n. 121 del dicembre 2001. Si tratta, in particolare, di 62 grandi interventi che riguardano il Mezzogiorno continentale ed insulare, con un costo di oltre 4.000 milioni di euro. Non bisogna dimenticare inoltre l'impegno del Ministero delle politiche agricole e forestali in ordine ad interventi per l'approvvigionamento idrico, per l'adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione, nonché per l'introduzione di apparecchi di controllo. Il Ministero dell'ambiente, peraltro, sta sviluppando con le regioni una serie di ulteriori misure riguardanti il settore dell'approvvigionamento e quello della tutela delle acque attraverso la realizzazione di opere di fognatura, collettamento e depurazione, come pure tramite l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei casi di scarichi industriali.

Un insieme di interventi così articolato esige un forte momento di raccordo che può essere raggiunto attraverso la definizione di accordi di programma quadro fra lo Stato e le singole regioni nei quali possono essere definiti gli obiettivi, le azioni, le risorse impiegabili, gli strumenti giuridici, tecnici, amministrativi e finanziari. Per tali accordi di programma, il Ministero dell'ambiente ha messo a disposizione circa 1.000 miliardi di lire, somma che si va ad aggiungere a quelle già individuate.

Infine, un'altra problematica da affrontare è rappresentata dalla gestione dell'emergenza con l'impiego di poteri straordinari: in materia di approvvigionamento idrico sono in emergenza le regioni Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia ed Umbria, mentre per quanto riguarda fognature e depurazioni sono in emergenza le regioni Calabria, Puglia, Sicilia e parte della Campania. Se nel caso dell'emergenza idrica le ordinanze prevedono interventi nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, per quanto attiene all'emergenza igienico-sanitaria le ordinanze contemplano misure nel settore della fognatura e del collettamento. I commissari delegati possono realizzare gli interventi, loro affidati, ricorrendo a procedure semplificate oltre che a strumenti giuridici già previsti nell'ordinamento.

In ogni caso, il problema dell'emergenza idrica non potrà essere risolto senza un accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali e senza assecondare l'apporto che potrà essere fornito da nuove tecnologie.

Il senatore MULAS raccomanda al Ministro ed al Governo di tenere in particolare considerazione la situazione in cui si trova la Sardegna che dovrebbe avere un posto di primo piano nel quadro di interventi che si

rende necessario approntare. Infatti, tale isola è particolare per caratteristiche morfologiche e demografiche oltre che per la propria economia, ancora legata all'andamento delle stagioni. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che in tale regione possono sicuramente essere fertilizzate alcune pianure anche tramite l'attivazione delle numerose dighe, che pur presenti, non sono ancora collaudate ed interconnesse. In questa realtà, come in altre del Mezzogiorno, occorre intervenire prontamente anche perché la carenza di risorse idriche favorisce incendi e desertificazioni.

Il presidente NOVI rileva che il problema non è tanto costituito dalle risorse finanziarie – che negli anni passati sono state comunque previste – quanto dalla necessità di un cambiamento radicale delle politiche concernenti questi problemi.

Il senatore ROTONDO concorda con l'esigenza di un cambiamento delle politiche finora attuate nel campo dell'emergenza idrica, soprattutto con riferimento alla Sicilia dove reputa colpevole che sia stato individuato nel presidente della regione il nuovo commissario straordinario. Si tratta infatti della persona meno indicata per ricoprire tale incarico, anche perché nei setti anni precedenti come assessore all'agricoltura non ha certo conseguito brillanti risultati. La dispersione delle acque in Sicilia è un dato reale, nonostante gli invasi siano pieni, ma è altrettanto allarmante il dato in base al quale solo il 13 per cento dei fondi comunitari è stato speso nell'ultimo biennio. Di fronte a tale situazione di crisi, l'attuale Esecutivo sembra aver sottovalutato la necessità di prevedere nel piano delle infrastrutture una serie di interventi specifici per quanto attiene all'approvvigionamento idrico.

Il senatore MANFREDI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la panoramica seria e obiettiva fatta dal Ministro, evidenzia che alcuni temi dovrebbero essere oggetto di particolare approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva, a cominciare dalla mancata attuazione della legge Galli sia per carenze presenti nella stessa legge, sia per la assenza di strumenti impositivi. A tale riguardo è significativo che l'attuazione di quella legge abbia trovato la più tenace opposizione da parte delle popolazioni dell'Italia settentrionale, soprattutto di quelle residenti in zone di montagna. Infatti, tali popolazioni non comprendono come, sotto il profilo della disponibilità delle acque, di cui sono particolarmente ricche, debbano farsi carico delle regioni che versano in stato di crisi, quando, in relazione ad altri aspetti, le zone di montagne sono svantaggiate.

Ulteriori argomenti meritevoli di riflessione sono costituiti dal mutato assetto delle competenze tra Stato e regioni, per effetto delle legge costituzionale n. 3 del 2001, dal quadro delle inadempienze delle responsabilità oltre che dalla possibile adozione di progetti tecnologicamente innovativi. In ordine a quest'ultimo aspetto, chiede se il Ministero dell'ambiente abbia vagliato la praticabilità di questa soluzione, tenendo conto del rapporto

tra costi e rendimenti, nonché la possibilità di utilizzare dissalatori delle acque marine.

Per quanto concerne infine il problema della nomina dei commissari straordinari, ritiene che nel caso specifico della Sicilia le perplessità non attengano alla persona investita di tale incarico ma al fatto più generale che è contraddittorio affidare la funzione di commissario straordinario a chi è sindaco di un comune o presidente di una regione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE ritiene condivisibile l'approccio adottato dal Ministro nell'affrontare il problema dell'emergenza idrica senza sottrarsi al confronto con le varie posizioni, e tenendo conto che tale problema va affrontato in modo sistemico ed interdisciplinare, senza lasciarsi andare ad inutili polemiche politiche.

Il senatore PONZO ricorda che nell'ultima legge finanziaria si è disposto il trasferimento delle quote proprietarie dell'acquedotto pugliese alle varie regioni e che la Basilicata è risultata penalizzata da tale ripartizione. Pertanto, quella regione di recente ha, con una propria legge, costituito una società per azioni per riappropriarsi della titolarità delle risorse idriche. Tale esempio risulta emblematico del fatto che l'interconnessione tra le regioni, prevista dalla «legge Galli», è mancata e che la presenza di oltre 40.000 enti gestori getta nel caos tale settore che esige quindi una razionalizzazione immediata.

Il senatore TURRONI osserva che nel passato ha costituito una scelta felice aver considerato unitariamente il ciclo delle acque, con l'affidamento della gestione, a livello locale, ad un unico soggetto. Tale impostazione risulta però confliggente a livello di governo centrale nel quale si registra una pericolosa ripartizione di competenze e responsabilità tra i vari Dicasteri.

Il ministro MATTEOLI, rispondendo al senatore Mulas osserva che la regione Sardegna è pienamente inserita nel quadro degli interventi attivati per affrontare l'emergenza idrica, mentre per quanto concerne il problema del commissariamento – posto in luce dal senatore Rotondo – ricorda che nel 1994 si scelse la strada di affidare tale incarico ai prefetti, senza però ottenere risultati eccezionali. D'altro canto, affidare l'incarico di commissario ai presidenti delle giunte regionali costituisce una garanzia, poiché tali soggetti hanno una responsabilità politica, fermo restando che bisognerà al più presto tornare al regime ordinario. Dopo aver trovato condivisibili le osservazioni fatte dal senatore Manfredi oltre che dal senatore Moncada Lo Giudice, osserva, in relazione all'intervento del senatore Turroni, che certamente esiste un problema di ripartizione delle competenze a livello di governo centrale anche se si sono avuti dei progressi.

Infine, con riguardo al problema ricordato dal senatore Ponzo, ritiene che la situazione dimostra non solo la necessità di affrontare la gestione delle reti idriche in modo interconnesso tra le varie regioni, ma anche

che la filosofia che ispirava la «legge Galli» era positiva poiché dava impulso alla concorrenza tra i gestori e all'iniziativa dei privati.

Il presidente NOVI dopo aver ringraziato il Ministro per le sue analisi e valutazioni, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

indi del Vice Presidente
GIRFATTI

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1329) Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ, richiamato il quadro costituzionale e i principi fissati dalla legislazione generale sull'attuazione degli obblighi comunitari, illustra le disposizioni contenute nel Capo I del provvedimento in titolo.

L'articolo 1 reca disposizioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti legge comunitarie che prevedono il conferimento di un'ampia delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie comprese negli allegati A e B, di cui segnala la differente natura che incide sul procedimento di attuazione delle direttive medesime, prevedendosi, per gli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive contenute nell'allegato B una procedura aggravata. Tale procedura, che prevede il passaggio per le Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dalla legge comunitaria per l'anno 2001 si applica anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali.

Richiama quindi l'attenzione sulla previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 1 che prevede un potere sostitutivo dello Stato nel caso le Re-

gioni e le Province autonome, nelle materie riservate alla loro competenza, non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Si tratta di una procedura che era stata inserita nella precedente legge comunitaria anche sulla base di una precisa indicazione in tal senso formulata dalla Giunta.

Ricorda quindi quanto previsto dall'articolo 2 che contiene i criteri e i principi direttivi di delega generali in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, contenimento della spesa e politica sanzionatoria, e dall'articolo 3, che conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria delle violazioni di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.

Procedendo a illustrare il Capo II, che detta disposizioni particolari di adempimento diretto, ed i criteri specifici di delega per le singole direttive indicate, ricorda che l'articolo 6 modifica il primo comma dell'articolo 1469-*sexies* del codice civile in materia di contratti con i consumatori allo scopo di colmare il distacco tra la legislazione italiana e quella dei paesi europei sulla disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. Questa modifica trae origine dalla sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2002, (causa C-372/99) di condanna dello Stato italiano per il non corretto recepimento della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'articolo 7 modifica invece l'articolo 21, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n.109, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2001 (causa C-285/1999 e C-286/1999), che si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana delle offerte anomale nei pubblici appalti. La direttiva impone infatti una verifica in contraddittorio delle offerte risultate anomale, richiedendo per l'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo, prima di poterle rifiutare e di aggiudicare l'appalto, di chiedere per iscritto le precisazioni che ritiene utili, mentre l'attuale articolo 21, comma 1-*bis* della citata legge n. 106 del 1994, prevede un sistema di giustificazioni preventive imponendo agli imprenditori che partecipano ad una gara di fornire, in fase di presentazione dell'offerta, giustificazione dei prezzi.

L'articolo 8 modifica l'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici, sopprimendo l'ultimo periodo dell'articolo 17, in quanto la disposizione in questione è stata considerata dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado in contrasto con i principi del Trattato, (libera concorrenza ed esercizio delle libere professioni). In particolare il Consiglio di Stato, con la decisione 505 del 2002, ha chiarito che la previsione, in una norma nazionale, di una soglia minima di compensi professionali per l'ammissione di società di ingegneria a gare di progettazione contrasta con i principi dettati dal Trattato comunitario in materia di libera concorrenza dei servizi.

L'articolo 9 modifica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 sopprimendo l'ultimo periodo che prevede che, fino alla definizione del sistema di identificazione europeo, agli imballaggi per i liquidi si applica la normativa vigente in materia di etichettatura. Nella relazione al disegno di legge si fa presente che tale modifica si rende necessaria per rimuovere una situazione di contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

L'articolo 10 propone invece l'abrogazione dell'articolo 15, terzo comma, del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, nella parte in cui dispone la possibilità di aggiungere nelle bevande alcoliche sostanze diverse da quelle indicate nello stesso decreto del Presidente della Repubblica previa specifica autorizzazione, senza però stabilire il contenuto minimo delle sostanze. Tale modifica consente di evitare la condanna dell'Italia a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea contro il Governo italiano nella causa C-420/01; il ricorso originava dall'orientamento assunto dal Ministero della salute, che non autorizzava la commercializzazione di bevande aventi un contenuto di caffeina superiore a 125 mg/l.

L'articolo 11 modifica la legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 29 novembre 2001, (causa C-202/99), secondo la quale l'Italia sarebbe venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 78/687/CEE, avendo previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista non conforme ai parametri stabiliti dalla direttiva stessa. L'articolo 1 della legge 409/85 individua due vie di accesso alla professione di odontoiatra: diploma di laurea in odontoiatria oppure laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. La citata sentenza ha censurato il secondo sistema di accesso alla professione, data dal possesso della laurea in medicina e chirurgia e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. I soggetti in possesso questi ultimi requisiti hanno diritto all'iscrizione sia all'albo degli odontoiatri sia a quello dei medici-chirurghi. L'art.11 in esame abroga la previsione di questo secondo canale di accesso.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, che diede attuazione della direttiva 85/384/CEE recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, ed altri titoli nel settore dell'architettura. Questa modifica si rende necessaria per i rilievi formulati nella Causa C-298/99 e nella conseguente sentenza del 21 marzo 2002. Le censure più rilevanti riguardano la procedura di riconoscimento ed il regime di prestazione di servizi giudicati troppo pesanti e tali da poter configurare un ostacolo alla libera circolazione. La proposta in esame semplifica i passaggi amministrativi per le due procedure e rinvia all'ultimo elenco dei titoli elencato nella Comunicazione della Commissione 2001/C333/02 dell'8 novembre 2001; l'altra censura della Corte imponeva infatti di precisare che i diplomi menzionati nelle comunicazioni sono anch'essi oggetto di riconoscimento automatico. Viene modificato anche l'articolo 9 del decreto 129/92 che vietava agli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendessero prestare servizi in Italia di dotarsi di un'infrastruttura

permanente in questo paese; questo divieto, infatti, non è conforme alla più recente giurisprudenza comunitaria. Si equiparano, inoltre, agli Stati membri dell'Unione gli Stati aderenti allo spazio economico europeo.

L'articolo 13 modifica la disciplina sulle garanzie che devono essere prestate dalle società ai fini dell'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo o interinale, intervenendo sulla legge 24 giugno 1997, n.196. Scopo della modifica è adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia del 7 febbraio 2002, causa C-279/00. La Repubblica italiana è stata condannata in quanto è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 49 e 56 del Trattato CE (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi), avendo imposto, tra l'altro, che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo depositino una cauzione presso un istituto di credito per i primi due anni di attività.

La disposizione di cui all'articolo 14 viene proposta a seguito della sentenza del 7 marzo 2002 della Corte di giustizia, causa C-145/99, che ha condannato la Repubblica italiana per violazione degli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 49 del Trattato. Viene abrogato l'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n.31, che prevedeva che l'avvocato europeo fosse ammesso a prestare l'attività professionale in Italia, in sede giudiziale e stragiudiziale, «con carattere di temporaneità»; non consentiva inoltre, di stabilire nel territorio della Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria. Nella più recente giurisprudenza comunitaria, si è andata affermando l'orientamento secondo cui il carattere temporaneo della prestazione di servizi, non esclude la possibilità, per il prestatore di servizi, di dotarsi nello Stato membro ospitante di un'infrastruttura. Il secondo comma della disposizione proposta, nell'ottica della libera circolazione, integra l'articolo 7, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, aggiungendo alla residenza, in alternativa, il domicilio professionale, quali requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. La Corte di giustizia ha imposto allo Stato italiano di introdurre una normativa per eliminare il requisito di residenza, perché contrario alle regole del Trattato sullo stabilimento e in contrasto con la facoltà degli avvocati europei di creare o conservare più centri di attività. La Corte ha lamentato l'inadeguatezza della trasposizione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 (recepita dal decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 115). Non esiste infatti un regolamento generale che determini le materie di esame, ma per ogni candidato vengono elaborate prove attitudinali indicate con singoli decreti ministeriali; non vi è quindi la possibilità di prevedere le materie oggetto di esame né il loro numero.

L'articolo 15 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro, un decreto legislativo per completare l'attuazione della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi. La disciplina riguarda gli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e quelli di comunicazione alla pubblica amministrazione; essi operano qualora il datore intenda procedere a licenziamenti collettivi. La normativa comunitaria in esame è attuata in

Italia dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 233. In base al ricorso proposto dalla Commissione alla Corte (causa C-32/02), la direttiva 98/59/CE è stata recepita in modo incompleto. Tale direttiva ha l'obiettivo di tutelare i lavoratori della Comunità senza distinzioni e non contiene definizioni del termine «datore di lavoro». Secondo il parere della Commissione, gli Stati membri non possono limitarne il campo d'applicazione con un'interpretazione restrittiva di taluni termini utilizzati dalla direttiva stessa; venivano inoltre esclusi dalla tutela offerta dalla direttiva 98/59/CE i lavoratori a contratto presso datori di lavoro che non perseguono fini di lucro.

Nel complesso ritiene quindi di dover formulare un giudizio favorevole sul provvedimento per quanto di competenza.

Il presidente GRECO, condividendo l'impostazione della relazione e della proposta di parere formulata dal relatore, si compiace dell'inserimento nella legge comunitaria della previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 1, che, come correttamente notato dal relatore, ribadisce una previsione il cui inserimento era stato richiesto dalla Giunta nel corso dell'esame della precedente legge comunitaria.

Nel sollecitare quindi i membri della Giunta a non soffermarsi su profili che attengono strettamente al merito del provvedimento richiama, per memoria, l'attenzione sull'opportunità, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge, di ritornare sulla disciplina della commercializzazione dei prodotti contenenti cacao.

Coglie infine l'occasione per segnalare ai componenti della Commissione che la Giunta per il Regolamento si riunirà prossimamente per trattare, tra l'altro, la proposta di trasformazione della Giunta in Commissione permanente; in questa nuova veste la Giunta potrà in futuro esaminare, con pieno titolo, i prossimi disegni di legge comunitaria.

Il ministro BUTTIGLIONE, nell'apprezzare la relazione, osserva che una valutazione favorevole della Giunta costituirebbe un prezioso stimolo alla celere definizione del provvedimento in esame.

Il senatore BASILE richiama in primo luogo i rilievi formulati dalla Commissione sanità sulla previsione contenuta nell'articolo 11. Chiede quindi al Ministro chiarimenti circa l'elaborazione dell'iniziativa legislativa che il Governo intende presentare per rivedere la legge La Pergola anche per aggiornarla al nuovo quadro costituzionale.

Il senatore BEDIN concorda con l'invito del Ministro ad una celere definizione del provvedimento in esame. Ritiene tuttavia utile un completo esame del provvedimento; se infatti si prospetta ed è da tutti auspicata una trasformazione della Giunta in Commissione permanente questa deve essere, a suo avviso, una ragione in più per sviluppare in Giunta un esaustivo e completo confronto sui contenuti del disegno di legge in esame, circa il quale, in primo luogo, richiama l'attenzione su quanto previsto

dall'articolo 5, segnalando l'opportunità che il Governo riferisca sull'attuazione delle deleghe già conferite per la redazione di testi unici in settori oggetto della normativa comunitaria.

Osserva quindi che una parte consistente, e forse prevalente, del provvedimento in esame riguarda non già l'attuazione di direttive comunitarie ma il seguito da dare a sanzioni per violazioni di disposizioni comunitarie. Su questa che sembra essere una vera e propria trasformazione dello strumento rappresentato dalla legge comunitaria, riterrebbe opportune precisazioni da parte del Governo. Infine, ritiene che ci si debba soffermare su quanto previsto dall'articolo 15, in relazione al quale occorrerebbe precisare principi e criteri coerenti con le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona.

Il presidente GRECO osserva, con riferimento al rilievo formulato dal senatore Bedin circa la mole del contenzioso con l'Unione europea, di averne ampiamente dato conto in occasione dell'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

La senatrice DONATI segnala l'opportunità di trasferire dall'allegato A all'allegato B una serie di direttive al fine di garantire un più completo esame delle medesime, permettendo un puntuale controllo delle competenti Commissioni parlamentari sugli atti di attuazione delle direttive stesse. In particolare ritiene che debbano essere sottoposte a questa procedura «aggravata» di attuazione, per la sensibilità delle materie in esse trattate, le direttive 1999/105/CE, 2001/88/CE, 2001/93/CE, 2001/111/CE. Preannuncia comunque l'intenzione della sua parte politica di presentare emendamenti a tal fine.

Inoltre richiama l'attenzione della Giunta su quanto previsto dall'articolo 36 della legge comunitaria del 2001. Esso contiene una previsione che, anche secondo quanto preannunciato dal Ministro per le politiche agricole e forestali, dovrebbe essere cancellata per i suoi negativi effetti su importanti settori produttivi. Ritiene che il provvedimento in titolo potrebbe essere la sede opportuna per apportare questa necessaria modifica.

Il senatore GIRFATTI condivide quest'ultimo rilievo.

Replica agli intervenuti il ministro BUTTIGLIONE, ringraziando in particolare il senatore Bedin per l'invito a verificare l'attuazione delle deleghe conferite in passato per la redazione di testi unici; si tratta di un'attività molto importante cui il Governo dedica la massima attenzione.

Quanto alla seconda osservazione fatta dal senatore Bedin condivide il rilievo che mentre si è molto ridotto il tasso di inattuazione delle direttive ancora costituisce un grave problema la mole del contenzioso, che pure si sta riducendo in vari settori. Ritiene in proposito che il Parlamento debba, nelle sue varie articolazioni, esercitare una continua pressione sui dicasteri di settore perché attuino, per quanto di competenza, il diritto co-

munitario, attività per la quale in larga parte è sufficiente il ricorso a fonti di rango secondario.

Circa la questione posta dalla senatrice Donati relativa alla commercializzazione della pasta fresca osserva che la questione dovrebbe essere a suo avviso oggetto di un autonomo provvedimento e non invece andare a inserirsi nel provvedimento in titolo. Una diversa valutazione deve invece farsi con riferimento alla revisione della normativa sulla commercializzazione del cacao cui ha fatto riferimento il Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il ministro BUTTIGLIONE manifesta il suo più vivo apprezzamento per l'ampia e dettagliata relazione del Presidente. Coglie quindi l'occasione per ribadire il forte e costante impegno europeista del Governo, coerentemente con lo spirito dei principi fissati nell'articolo 11 della Costituzione. La costruzione europea, infatti, è uno strumento essenziale per la realizzazione della pace e della giustizia fra le nazioni. In tale prospettiva si collocano anche gli accordi di Pratica di Mare che non devono essere intesi come sganciati da una visione più complessiva del progetto europeo. Certo, appaiono a tutti evidenti le difficoltà di un'adesione della Russia all'Unione europea, ma la prospettiva di una maggiore integrazione e cooperazione tra le nazioni resta un elemento essenziale della impresa europea.

Auspica che il Parlamento prenda un'iniziativa per svolgere un ampio dibattito sulla politica europea, sulle politiche di settore, ma anche e soprattutto sulle grandi scelte che si trova a compiere la Convenzione. Oggi infatti un intervento autorevole del Parlamento italiano potrebbe essere un prezioso stimolo per rendere più ampio ed intenso il dibattito in seno alla Convenzione che sembra stia prendendo tempi troppo lunghi.

Il Presidente GRECO concorda con questa valutazione e assicura che valuterà l'opportunità di intraprendere iniziative in proposito.

Prende quindi la parola il senatore BASILE il quale ricorda che la Convenzione sta provvedendo a costituire sei Gruppi di lavoro e sta svolgendo, nelle sue varie articolazioni, già oggi un'attività intensa. In particolare ricorda le proficue riunioni dei membri della Convenzione designati in rappresentanza dei Parlamenti nazionali. Auspica quindi che vi possa

essere in futuro un più serrato confronto tra i membri della Convenzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Il presidente GRECO dichiara di apprezzare anche quest'ultima proposta e, per quanto di sua competenza, stimolerà un confronto più assiduo tra la Giunta e le altre Commissioni competenti con i rappresentanti del Senato presso la Convenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA MISSIONE A BRATISLAVA DEL 1°-4 MAGGIO.

Il senatore GIRFATTI riferisce sulla missione svolta da una delegazione congiunta della Giunta e della XIV Commissione della Camera nella Repubblica slovacca, rilevando in primo luogo il notevole significato assunto dalla presenza di un'autorevole e largamente rappresentativa delegazione del Parlamento italiano. Si tratta, auspicabilmente, della prima di una serie di analoghe iniziative che i due organi intendono svolgere nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. In proposito ricorda che ieri gli Uffici di Presidenza della Giunta e della Commissione XIV della Camera hanno deliberato di richiedere l'autorizzazione a svolgere una missione in Polonia alla fine di giugno recependo così anche un invito del Presidente del Senato a intensificare i rapporti tra il Parlamento italiano e il Parlamento polacco in questa delicata fase dei negoziati per l'adesione della Polonia all'Unione europea.

Venendo ad illustrare lo svolgimento della missione, il senatore Girfatti ricorda che gli incontri della delegazione con rappresentanti del Parlamento e del Governo slovacchi si sono svolti nelle giornate del 2 e del 3 maggio.

La giornata del 2 si è aperta con l'incontro tra la delegazione parlamentare italiana, il presidente del Consiglio nazionale slovacco Jozef Migaš e il presidente della Commissione per l'integrazione europea del Consiglio nazionale F. Sebej. Il presidente Migaš ha in primo luogo esposto le modalità con le quali il Consiglio nazionale slovacco è riuscito a recuperare i ritardi e a definire gran parte delle leggi necessarie per recepire, nell'ordinamento slovacco, l'*acquis* comunitario. Replicando quindi ad alcune questioni poste dai senatori e deputati il presidente ha sottolineato il ruolo della Commissione per l'integrazione europea nel controllo sull'azione del Governo. In secondo luogo ha evidenziato come l'azione del Governo in carica a favore dell'integrazione europea vada meglio fatta comprendere all'opinione pubblica in vista delle prossime elezioni. In Slovacchia i sondaggi riferiscono che il 70 per cento della popolazione è favorevole all'adesione e tuttavia il partito politico precedentemente al Governo (HZDS), pur manifestando il suo favore verso l'adesione, nel caso di vittoria alle elezioni potrebbe metterne in discussione la realizzazione. Il presidente Sebej ha invece rilevato la sostanziale concordia delle forze

politiche slovacche sul tema dell'adesione. Circa il ruolo della Commissione per l'integrazione ha ricordato che essa ha una composizione trasversale (i suoi membri sono anche componenti delle altre Commissioni permanenti). La Commissione è stata costantemente tenuta informata dei negoziati: il Governo è venuto infatti a riferire circa la posizione assunta per ognuno dei capitoli del negoziato; ciò ha favorito un'ampia legittimazione delle scelte dell'Esecutivo. Altro compito essenziale della Commissione è stato il controllo sulla conformità dei progetti di legge rispetto all'*acquis communautaire*. Sulla maggior parte dei provvedimenti normativi che sono stati adottati per aderire all'Unione non si è registrato un conflitto fra le forze politiche. Le questioni non ancora risolte nei negoziati con l'Unione non sono poi tali, a suo avviso, da impedire la positiva conclusione dei negoziati. Rispondendo ad alcuni quesiti posti da senatori e deputati il presidente Sebej ha osservato che, divenuta la Repubblica slovacca membro dell'Unione, la Commissione si dovrà trasformare in Commissione per gli affari comunitari con attribuzioni esemplari sul modello dei corrispondenti organismi dei Parlamenti dei paesi nordici (Svezia, Danimarca e Finlandia). Ha ribadito quindi di non credere che il tema dell'adesione sarà una questione essenziale nella prossima campagna elettorale anche se ha rilevato che una vittoria dell'HZDS potrebbe compromettere sia l'adesione all'Unione europea sia l'adesione alla NATO; su quest'ultima questione si registra nell'opinione pubblica un consenso meno ampio (seppur significativo e decisamente prevalente) rispetto a quello verso l'ingresso nell'Unione europea. Si è infine soffermato sulla questione di un'eventuale articolazione in due Camere del Consiglio nazionale slovacco ritenendola una questione non all'ordine del giorno nonostante la recente introduzione dell'ordinamento regionale.

La delegazione ha quindi incontrato, nella sede del Consiglio nazionale, alcuni membri della Commissione esteri, presieduta per l'occasione dall'onorevole Svec, Vice Presidente della Commissione, nonché i due rappresentanti del Consiglio nazionale slovacco in seno alla Convenzione europea: l'onorevole Hamzick, che rappresenta la maggioranza di Governo, e la onorevole Irena Belohorska, che rappresenta l'opposizione parlamentare e quindi l'HZDS. Quest'ultima ha voluto precisare che sulle questioni europee non vi è distinzione tra maggioranza e opposizione, condividendo tutti i partiti la necessità di una rapida adesione della Slovacchia all'Unione. Quanto ai lavori della Convenzione ha criticato l'uso della nozione di Costituzione europea; si dovrebbe a suo avviso parlare di un «contratto costituzionale» nel quale pure sia fissato il trasferimento di alcune competenze all'Unione, mentre per altre competenze (come ad esempio la cultura e l'istruzione) deve essere precisata con chiarezza la loro attribuzione esclusiva agli Stati nazionali. L'onorevole Hamzick, replicando alle questioni poste da senatori e deputati ha innanzitutto mostrato di condividere la proposta avanzata dal Presidente del Senato italiano Pera di sottoporre ai Parlamenti nazionali il documento conclusivo elaborato dalla Convenzione; ha quindi dato conto della Convenzione costituita a livello nazionale per seguire i lavori della Convenzione europea

e stimolare il dibattito nell'opinione pubblica sui temi europei. Venendo quindi a considerare la situazione politica slovacca, ha mostrato di ritenere che le positive acquisizioni degli ultimi anni non saranno messe in crisi dalle prossime elezioni e che dunque non si devono avere timori circa l'orientamento europeista della Repubblica slovacca. Hanno infine preso la parola, per porgere un saluto di benvenuto, di alcuni rappresentanti dell'opposizione, in particolare gli onorevoli Muskova e Jariabek.

Nel pomeriggio del 2 maggio la delegazione ha incontrato il signor Adamis, Direttore generale dell'integrazione europea presso il Ministero degli esteri, che ha illustrato lo stato dei negoziati che dovrebbero portare all'ingresso della Slovacchia, insieme ad altri 9 paesi, nell'Unione europea, entro il 1° gennaio 2004. Per completare il recepimento dell'*acquis communautaire* restano 42 leggi da approvare, 38 delle quali sono già all'esame del Parlamento. Il prossimo anno l'azione dei pubblici poteri si dovrà concentrare piuttosto sui problemi dell'attuazione di questo ingente *corpus* normativo. Fra le questioni ancora aperte ed oggetto di negoziato vi è la durata del periodo di transizione – ad avviso degli slovacchi troppo lungo – e il quadro finanziario dell'allargamento, in relazione al quale le proposte della Commissione, pur apprezzabili, lasciano aperti alcuni problemi in particolare per quanto riguarda il basso livello dei pagamenti diretti nel settore agricolo. Replicando ad alcune questioni poste dai delegati e dall'ambasciatore Del Balzo, il signor Adamis ha esposto le modalità con le quali il Ministero sta seguendo i lavori della Convenzione europea. Ha quindi dettagliatamente evidenziato i problemi posti dall'adeguamento alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; in Slovacchia vigono infatti forme di incentivazione fiscale alle imprese estere che si localizzano sul territorio nazionale. Circa i problemi dell'attuazione amministrativa della complessa normativa introdotta in vista dell'adesione, Adamis ha ricordato che è stata decisa l'assunzione di 1.200 dipendenti da destinare ai vari ministeri, che cureranno la loro formazione. Circa la questione delle centrali nucleari attualmente funzionanti in Slovacchia, Adamis ha ricordato che due dei sei reattori tuttora operanti saranno fermati in un prossimo futuro, e che il Governo non pensa di costruire nuove centrali. Concludendo Adamis ha rilevato le difficoltà di coordinare posizioni comuni tra i vari paesi candidati nei negoziati per l'adesione.

La delegazione ha concluso i suoi lavori il pomeriggio del 2 maggio incontrando la Vice Primo Ministro delegata alle questioni dell'adesione Maria Kadlecikova. Quest'ultima si è innanzitutto soffermata sulla penetrazione delle imprese bancarie nel mercato slovacco per passare poi a esaminare i progressi fatti dalla Repubblica slovacca sul cammino dell'adesione. Ha quindi evidenziato le difficoltà che sta incontrando il negoziato in relazione all'adeguamento della normativa sulla concorrenza e in relazione ad altri parametri economici. A quest'ultimo proposito ha manifestato le perplessità del Governo slovacco circa la possibilità di una soluzione che veda la Repubblica slovacca contribuente netto al bilancio dell'Unione. Ha concluso quindi la sua introduzione chiedendo un supporto politico in vista delle elezioni di settembre. Tutte le misure prese in vista

dell'allargamento, benché doverose, sono infatti apparse all'opinione pubblica come impopolari. Ciò comporterà la prevedibile scomparsa dei partiti della sinistra dalla scena politica del paese. Ad alcune questioni poste dai delegati la signora Kadlecikova ha replicato rilevando innanzitutto le difficoltà della coalizione di Governo nel far comprendere all'opinione pubblica i molti risultati ottenuti ed i pericoli che potranno derivare da una vittoria dell'HZDS alle prossime elezioni. Circa i lavori della Convenzione ha segnalato che la posizione ufficiale del Governo slovacco è in favore di una Costituzione europea che salvaguardi tuttavia le tradizioni e le identità nazionali. Si è quindi soffermata sulle molte iniziative congiunte italo-slovacche, ultima tra queste l'accordo siglato con il ministro Scajola nei giorni scorsi. Ha richiesto infine l'impegno del Parlamento italiano a favore della realizzazione di un accordo sulla libera circolazione dei lavoratori tra Italia e Repubblica slovacca analogo a quello concluso con altri paesi membri dell'Unione. In conclusione ha evidenziato il ruolo delle autonomie regionali.

Nella giornata seguente la delegazione, prima di procedere alla visita al complesso termale Pest'any, ha incontrato il vice Presidente del Consiglio nazionale Andel (rappresentante del partito HZDS). Quest'ultimo ha introdotto i lavori passando in rassegna le tappe della storica amicizia tra Italia e Slovacchia. Ha quindi ribadito la priorità assegnata da tutte le forze politiche slovacche all'adesione all'Unione europea. Illustrata la struttura del Consiglio nazionale e la sua composizione politica (articolata in 90 deputati della coalizione di Governo e 60 dell'opposizione) ha fatto riferimento ad alcune proposte avanzate per introdurre un sistema bicamerale. Replicando alle questioni poste dai delegati il Presidente Andel ha ribadito il fermo orientamento europeista del partito HZDS. Ha quindi ricordato le pressioni esercitate sino a poco tempo fa dalla Russia per impedire l'adesione alla NATO dei paesi candidati, pressione divenuta meno intensa negli ultimi tempi.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 8,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del dottor Antonio Prauscello, *Vice Direttore Generale Vicario dell'INPS*, e del dottor Domenico Petillo, *Direttore Centrale gestione e sviluppo risorse umane*, sulle iniziative per la copertura di posti vacanti in alcune sedi regionali dell'INPS

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione del dottor Antonio Prauscello, *Vice Direttore Generale Vicario dell'INPS*, e del dottor Domenico Petillo, *Direttore Centrale gestione e sviluppo risorse umane*.

Il dottor Antonio Prauscello, *Vice Direttore Generale Vicario dell'INPS*, svolge, quindi, un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) ed i senatori Giuseppe MULAS (AN) e Antonio PIZZINATO (DS-U) a più riprese.

Risponde il dottor Antonio Prauscello, *Vice Direttore Generale Vicario dell'INPS*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione del Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottor Giorgio Tino

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del dottor Giorgio Tino, Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giorgio TINO, *Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) a più riprese, i senatori Paolo FRANCO (LP), Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI), a più riprese, e il presidente Tommaso FOTI, a più riprese.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Giorgio TINO, *Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,10 è ripresa alle ore 15,15.

Audizione del Presidente della FINSIEL S.p.A., dottor Nino Tronchetti Provera

Il Presidente Tommaso FOTI, introduce l'audizione del dottor Nino Tronchetti Provera, Presidente della FINSIEL S.p.A.

Il dottor Nino TRONCHETTI PROVERA, *Presidente della FINSIEL S.p.A.*, svolge una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, i deputati Aldo CENNAMO (DS-U), a più riprese, e Giorgio JANNONE (FI), ed il senatore Paolo FRANCO (LP).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Nino TRONCHETTI PROVERA, *Presidente della FINSIEL S.p.A.*

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2002

65^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 9,05.

Schema di regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (n. 102)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza. Ritiene comunque fondate le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, con particolare riguardo all'esigenza di adattare il testo alle modificazioni normative intervenute.

La Sottocommissione consente.

(1356) Deputato SANTULLI ed altri. – Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del relatore MALAN, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1197) *PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del relatore MALAN, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,20.